

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. C. 3634-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	41
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	61

SEDE REFERENTE:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2021. C. 3675 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2022. C. 3676 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	52
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	60

SEDE CONSULTIVA

Martedì 26 luglio 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 12.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. C. 3634-A Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, osserva che il provvedi-

mento, già approvato con modificazioni dal Senato (AS 2469) ed ulteriormente emendato, in seconda lettura, dalla Commissione X (attività produttive) in sede referente, ha ad oggetto la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 ed è collegato alla manovra di finanza pubblica.

Segnala che il testo iniziale del disegno di legge è corredato di una relazione tecnica, tuttora in gran parte utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni e che nel corso dell'esame in prima lettura presso il Senato il Governo ha presentato un emendamento – concernente le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali (vedi, ora, gli articoli 3 e 4) – corredato di relazione tecnica; evidenzia altresì che gli altri emendamenti e subemendamenti approvati dal Senato non sono corredati di relazione tecnica, così come gli emendamenti approvati dalla Commissione X in seconda lettura.

Rileva che, sempre in prima lettura, il Governo ha messo a disposizione della Commis-

sione Bilancio del Senato (seduta del 1° marzo 2022) una Nota tecnica recante chiarimenti in risposta alle richieste del relatore.

Rileva altresì che alcune delle disposizioni conferiscono deleghe al Governo, mentre altre recano norme di diretta applicazione e che non è presente una clausola generale di invarianza riferita all'intero testo.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 2, che prevede una delega al Governo per la mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici, non formula osservazioni, considerato che l'entità dell'onere è limitata allo stanziamento previsto e la relazione tecnica afferma che la spesa autorizzata è idonea all'attuazione della delega.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 4 dell'articolo 2 prevede che agli oneri derivanti dall'esercizio della delega conferita ai sensi dei commi da 1 a 3, concernente la costituzione e il coordinamento di un sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici, si provvede nel modo seguente:

quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del Fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2021-2023, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze;

quanto a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2021-2023, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

Al riguardo, da un punto di vista formale, considera necessario riferire, da un lato, le riduzioni degli accantonamenti del fondo speciale di conto capitale e parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze al triennio 2022-2024, anziché al triennio 2021-2023 ormai trascorso, dall'altro, inserire l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

In merito all'utilizzo delle risorse dei citati accantonamenti non ha, invece, osservazioni da formulare, posto che gli stessi recano le occorrenti disponibilità.

Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 3, recante efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e sportive, evidenzia che i commi da 1 a 3, nel quadro normativo derivante dalla pronuncia di incompatibilità con la disciplina unionale riferita ad una precedente proroga, intervengono per prorogare la durata delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo e sportivo fino al 2023 o, ove ne sussistano i presupposti da valutare di caso in caso, fino al 2024.

Segnala che la relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alla proroga: ricorda che anche in precedenti casi di proroghe della durata delle concessioni demaniali le relative norme sono state, costantemente, considerate neutrali per la finanza pubblica.

In proposito non formula osservazioni, tenuto conto della neutralità costantemente associata ad analoghi precedenti provvedimenti di proroga. Inoltre, ricorda che prima della proroga al 2023 in esame, era prevista una proroga fino al 2033; pertanto la proroga ora in esame non appare suscettibile di comportare effetti sui saldi di finanza pubblica diversi da quelli già scontati a legislazione previgente: circa tale ricostruzione, comunque, ritiene opportuna una conferma del Governo.

Non formula osservazioni circa il comma 4, di natura ordinamentale e i cui adempimenti informativi sembrano rientrare nel quadro delle attribuzioni istituzionali delle amministrazioni competenti, né circa il comma 5, che abroga disposizioni cui non erano stati ascritti effetti finanziari.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 4, che reca una delega in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive, rileva che la norma delega il Governo a riformare le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive. Se-

gnala che la delega è assistita da una clausola di neutralità, che potrà essere oggetto di verifica in sede di emanazione della normativa delegata: la relazione tecnica, infatti, non fornisce ulteriori elementi a supporto della neutralità della delega limitandosi, quanto a un criterio di delega, a richiamare la clausola di neutralità e, quanto ad un altro, a ribadire l'invarianza.

In proposito, considera dunque opportuno acquisire ulteriori elementi idonei a suffragare l'assunzione di neutralità della delega.

In particolare, prende atto che tra i criteri direttivi della delega è prevista la definizione di criteri uniformi per la quantificazione di canoni annui concessori che tengano conto del pregio naturale e dell'effettiva redditività delle aree demaniali nonché dell'utilizzo di tali aree per attività sportive, ricreative, sociali ovvero per finalità di interesse pubblico. Tale criterio potrebbe prefigurare un potenziale incremento delle entrate da canoni rispetto a quanto previsto a legislazione vigente. Tuttavia, ritiene che andrebbero esclusi eventuali effetti di maggior onere derivanti dal criterio che prevede la destinazione di una quota del canone annuo concessorio ad interventi di difesa delle coste e delle sponde e del relativo capitale naturale e di miglioramento della fruibilità delle aree demaniali. Tale destinazione potrebbe infatti determinare una riduzione degli effetti positivi associati alle entrate da canoni, qualora la spesa medesima non fosse commisurata ad una quota del gettito da canoni aggiuntiva rispetto a quanto previsto in base alla vigente normativa. In merito a tali profili ritiene opportuno acquisire elementi di valutazione dal Governo.

In merito all'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, non sembrano ravvisarsi profili critici, essendo lo stesso indennizzo posto a carico del concessionario subentrante. In proposito considera comunque utile una conferma.

Per quanto concerne le indicazioni riportate nella relazione tecnica, evidenzia che quest'ultima, in merito al numero delle concessioni coinvolte dalla delega, richiamando la banca dati SID (sistema infor-

mativo del demanio), fa riferimento a 8.081 concessioni demaniali marittime con scadenza successiva al 31 dicembre 2021. Secondo un'elaborazione sulla banca dati delle Concessioni demaniali marittime ad aprile 2018 (al netto delle voci prive di taluni dati) le concessioni demaniali ad uso turistico-ricreativo risultano circa 25.000 delle quali circa 1.000 risultano avere una scadenza successiva al 31 dicembre 2021, o comunque non indicata. Pur considerando le diverse impostazioni delle due banche dati, il diverso insieme di riferimento e il diverso aggiornamento, considera comunque opportuno acquisire chiarimenti circa le differenze fra i predetti dati, anche al fine di una più puntuale verifica dell'impatto finanziario del futuro schema di decreto legislativo.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 5, relativo alla concessione delle aree demaniali portuali, non formula osservazioni, considerato che le norme disciplinano i criteri e le procedure da seguire nell'affidamento delle concessioni portuali. Esse dunque intervengono principalmente sulla selezione dell'affidatario, senza incidere in via diretta sulle attività svolte dalle autorità portuali o sui relativi oneri, e infatti, coerentemente, novellano una disciplina cui, a legislazione vigente, non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 6, concernente le concessioni di distribuzione del gas naturale, prende atto di quanto riportato nella relazione tecnica in merito alla remunerazione attraverso le tariffe a carico dell'utenza del servizio di distribuzione del gas. Rileva altresì che le norme in esame modificano, estendono o richiamano discipline normative cui a legislazione vigente non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. Evidenzia altresì che esse incidono, per lo più, in termini di rapporti finanziari fra gestore uscente e gestore subentrante e che la disciplina delle procedure di affidamento delle concessioni e dei contratti pubblici è usualmente priva di effetti diretti sulla finanza pubblica, come ad esempio nel caso del codice degli appalti. Sotto

questi profili non formula pertanto osservazioni.

Per quanto riguarda il comma 1, lettera c), e il comma 2, in merito alle modalità di calcolo dei rimborsi in caso di gara per la distribuzione del gas naturale, con specifico riferimento alle ipotesi in cui il rimborso debba essere corrisposto ad enti locali, ritiene che andrebbe escluso che le innovazioni normative introdotte possano comportare, per gli enti locali cedenti, eventuali riduzioni rispetto ai flussi di entrata attesi o eventualmente già scontati nei tendenziali.

Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 7, concernente le concessioni di grande derivazione idroelettrica, rileva che la norma, in primo luogo, fissa criteri e regole applicabili alle procedure di affidamento delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche: da tale disciplina non sembrano derivare effetti diretti sulla finanza pubblica, coerentemente con altre discipline procedurali in materia di affidamento di concessioni e di contratti pubblici – come, ad esempio, il codice degli appalti – e con il fatto che a precedenti riforme del medesimo settore, come l'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999 e l'articolo 11-*quater* del decreto-legge n. 135 del 2018, non sono stati ascritti effetti finanziari: sotto questo profilo non formula dunque osservazioni.

Per quanto riguarda i principi in materia di indennizzo a favore del concessionario uscente, evidenzia che la norma reca disposizioni di carattere generale e programmatico, la cui concreta attuazione resta per lo più rimessa alle leggi regionali e rammenta che a un precedente intervento sulla medesima materia – il decreto-legge n. 135 del 2018 – non sono stati ascritti effetti finanziari; tenuto tuttavia conto che la relazione tecnica del decreto-legge n. 135 prefigurava effetti positivi, sia pure non quantificati né scontati ai fini dei saldi, correlati alla disciplina dell'indennizzo del concessionario uscente, considera comunque utile acquisire ulteriori elementi a conferma della neutralità del presente intervento normativo sulla medesima materia.

Per quanto riguarda, infine, gli interventi che, da un lato, fissano un limite

massimo alla fase transitoria di proroga delle concessioni scadute a livello nazionale, dall'altro allineano il termine della regione Trentino-Alto Adige a quello nazionale, ricorda che alle precedenti norme che hanno prorogato la durata delle concessioni idroelettriche nelle more dello svolgimento delle procedure di gara per la riassegnazione non sono stati, costantemente, ascritti effetti onerosi (per la Regione a statuto speciale: articolo 1, comma 833, della legge n. 205 del 2017, articolo 1, comma 77, della legge n. 160 del 2019, articolo 9-*quater* del decreto-legge n. 17 del 2022; per il territorio nazionale: articolo 11-*quater*, comma 1-*sexies*, del decreto-legge n. 135 del 2018 e articolo 125-*bis* del decreto-legge n. 18 del 2020).

In proposito, dunque, osserva che la proroga non sembra suscettibile di determinare effetti finanziari diretti; tuttavia – anche in considerazione delle proroghe già intervenute – ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo riguardo alla compatibilità della proroga in esame con la normativa europea in materia di affidamenti pubblici al fine di escludere eventuali procedure di infrazione.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 8, che reca una delega al Governo in materia di servizi pubblici locali, evidenzia che il comma 4, per un verso reca una clausola di invarianza finanziaria, per altro verso rinvia all'articolo 17, comma 2 della legge n. 196 del 2009, che subordina l'adozione dei decreti legislativi che dovessero recare eventuali oneri all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie in conformità.

Premessa l'opportunità di un chiarimento circa la neutralità o meno dei provvedimenti da adottare nell'esercizio della delega, evidenzia che – data l'ampiezza e la complessità della materia oggetto della delega – la verifica della neutralità della normativa delegata ovvero dei relativi, eventuali effetti finanziari potrà avvenire soltanto in occasione dell'esame parlamentare degli schemi di decreti delegati.

Non formula pertanto osservazioni, pur rilevando l'opportunità di acquisire ele-

menti di valutazione riguardo al potenziale impatto finanziario, anche di massima, della normativa delegata nel suo complesso, nonché degli specifici criteri di delega apparentemente suscettibili di determinare effetti finanziari, quali l'introduzione di incentivi e meccanismi di premialità che favoriscano l'aggregazione delle attività e delle gestioni dei servizi a livello locale (comma 2, lettera *e*) o la previsione di sistemi di monitoraggio dei costi ai fini del mantenimento degli equilibri di finanza pubblica (comma 2, lettera *h*)).

Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 9, che reca disposizioni in materia di trasporto pubblico locale, non ha osservazioni da formulare alla luce dei chiarimenti e degli elementi informativi contenuti nella relazione tecnica.

Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 10, che prevede procedure alternative di risoluzione delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e utenti o consumatori, rileva che le norme in esame impongono all'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) di dirimere le controversie che gli utenti avviano nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto con riferimento agli specifici diritti loro attribuiti dall'Autorità in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse infrastrutture. Tale funzione comporta nuovi adempimenti di carattere obbligatorio e tendenzialmente non differibile o modulabile al sussistere dei relativi presupposti: detti adempimenti parrebbero inoltre essere di carattere aggiuntivo rispetto alle funzioni, già svolte a legislazione vigente, di « gestione dei reclami » formulati dagli utenti. Rammenta che l'ART, inclusa nell'elenco delle amministrazioni pubbliche facenti parte del conto economico consolidato, si autofinanzia mediante un contributo posto in capo agli operatori di settore (articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 210 del 2011): il contributo è determinato annualmente con atto dell'Autorità, sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Ciò premesso, ritiene dunque che andrebbe chiarito se dai nuovi adempimenti posti in capo all'ART discendano nuovi o maggiori oneri per l'Autorità e, in caso affermativo, se gli stessi possano essere finanziati nell'ambito della contribuzione posta in capo agli operatori di settore.

Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 11, che reca una modifica della disciplina dei controlli sulle società a partecipazione pubblica, considerato che le norme pongono un ulteriore compito in capo alle sezioni riunite della Corte dei conti, ritiene che andrebbe confermato che tale previsione non determini un aggravio amministrativo tale da non poter essere fronteggiato con le risorse già disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 12, concernente le colonnine di ricarica, relativamente alla previsione, introdotta dal Senato, di disporre per le aree di servizio la dotazione di ricarica, anche con riferimento alle concessioni già in essere, rileva che tale prescrizione potrebbe determinare la necessità di apportare modifiche al quadro economico della concessione. Qualora il soggetto concedente, come ad esempio ANAS s.p.a., rientrasse nel perimetro delle amministrazioni pubbliche, potrebbero discendere da tali modifiche effetti per la finanza pubblica: in merito a tale eventualità ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 13, recante disposizioni per l'Anagrafe degli impianti di distribuzione dei carburanti, non formula osservazioni, nel presupposto – sul quale considera opportuna una conferma – che eventuali adempimenti aggiuntivi da parte delle amministrazioni competenti possano comunque essere eseguiti con le risorse già disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 14, in materia di servizi di gestione rifiuti, non ha osservazioni da formulare anche alla luce degli elementi informativi forniti dalla relazione tecnica.

Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 15, in materia di revisione e trasparenza dell'accreditamento e del con-

venzionamento delle strutture private, non formula osservazioni, considerato il carattere ordinamentale delle norme.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 16, concernente la distribuzione dei farmaci, non formula osservazioni, considerato il carattere ordinamentale delle norme.

Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 17, in materia di rimborsabilità dei farmaci equivalenti, non formula osservazioni, considerato il carattere ordinamentale delle norme.

Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 18, relativo ai farmaci in attesa di definizione del prezzo, non formula osservazioni, considerato il carattere procedurale delle norme.

Per quanto concerne i profili di quantificazione dell'articolo 19, che prevede una revisione del sistema di produzione dei medicinali emoderivati da plasma italiano, non ha osservazioni da formulare, in quanto gli oneri derivanti dal presente articolo sono entrambi configurati in termini di limiti massimi di spesa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 15, comma 11, della legge n. 219 del 2005, introdotto dal comma 1 dell'articolo 19 del provvedimento in esame, provvede agli oneri derivanti dalla realizzazione di programmi finalizzati al raggiungimento dell'autosufficienza nella produzione di medicinali emoderivati, nonché di iniziative, campagne e progetti di comunicazione e informazione istituzionale volti alla promozione della donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita di sangue e di emocomponenti di cui, rispettivamente, ai commi 9 e 10 del medesimo articolo 15, pari a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge n. 662 del 1996.

In proposito, segnala che, in base a tale ultima disposizione, il CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni, può vincolare quote del Fondo sanitario nazionale (capitolo 2700 dello stato di previsione

del Ministero dell'economia e delle finanze) alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, con priorità, tra gli altri, per progetti finalizzati alla prevenzione nonché alla realizzazione degli obiettivi definiti dal Patto per la salute purché relativi al miglioramento dell'erogazione dei LEA. Al riguardo, considera opportuna una conferma da parte del Governo sul fatto che le finalità perseguite dalla norma in commento rientrano tra gli obiettivi specifici del Piano sanitario nazionale e che l'utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione del citato Piano non sia suscettibile di pregiudicare interventi già programmati a legislazione vigente.

Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 20, relativo alla selezione della dirigenza sanitaria, non formula osservazioni, considerata la natura sostanzialmente ordinamentale della disposizione in esame.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 21, relativo al riconoscimento di master universitari ai fini dei titoli richiesti per alcuni incarichi in enti e aziende del Servizio sanitario nazionale, non ha osservazioni da formulare, in considerazione del tenore ordinamentale delle norme.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 22, relativo alle procedure per la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione, non ha osservazioni da formulare.

Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 23, che prevede interventi di realizzazione delle reti in fibra ottica, non ha osservazioni da formulare circa gli obblighi posti in capo agli operatori privati. Circa i nuovi compiti di vigilanza affidati all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, rammenta che l'Autorità, inclusa nell'elenco Istat delle pubbliche amministrazioni, è finanziata – per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato – mediante contributo versato dai soggetti regolati, la cui misura può essere variata dall'Autorità medesima (articolo 1, comma 65, della legge n. 266 del 2005): in proposito non formula dunque osservazioni nel presupposto, sul quale considera comunque opportuna una con-

ferma, che l'AGCOM possa provvedere ai nuovi compiti di vigilanza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 24, concernente il blocco e l'attivazione dei servizi premium e l'acquisizione della prova del consenso, non ha osservazioni da formulare.

Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 25, che reca norme in materia di servizi postali, non formula osservazioni sulle attività che dovranno svolgere le Amministrazioni interessate dalla presente norma, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo durante l'esame al Senato.

Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 26, che reca una delega al Governo per la revisione dei procedimenti amministrativi in funzione pro-concorrenziale e per la semplificazione in materia di fonti energetiche rinnovabili, rileva che la delega è assistita da una clausola di non onerosità: peraltro, la neutralità della disciplina delegata potrà essere verificata soltanto in sede di esame degli schemi di decreti predisposti nell'esercizio della delega.

Pur prendendo atto del carattere prevalentemente procedurale e ordinamentale della materia oggetto della delega, poiché l'articolo non reca peraltro un espresso rinvio al meccanismo procedurale di cui all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica – in base al quale la quantificazione e copertura degli oneri sono sostanzialmente rinviate alla fase di esercizio della delega – ritiene utile acquisire fin da ora elementi di valutazione riguardo a taluni criteri di delega la cui attuazione potrebbe comportare un impatto amministrativo o organizzativo per le amministrazioni interessate, con eventuali implicazioni finanziarie.

Fa riferimento, in particolare, ai criteri di cui alle lettere *f)* e *h)* del comma 2, che prevedono la semplificazione e reingegnerizzazione delle procedure e degli adempimenti per la loro completa digitalizzazione e la riduzione dei tempi dei procedimenti autorizzatori per l'avvio dell'attività di impresa, con possibile riduzione dei tempi a disposizione delle amministrazioni interessate per i relativi adempimenti; si riferisce,

inoltre, alla lettera *l)* del comma 2, introdotta dalla commissione di merito, che prevede l'adozione di misure per consentire la tracciabilità digitale dei procedimenti.

Con riguardo, infine, alle disposizioni introdotte dalla Commissione di merito (i commi da 4 a 7 e il comma 9) che disciplinano la delega legislativa in materia di ricognizione, riordino e coordinamento della normativa vigente concernente le fonti energetiche rinnovabili, ritiene che andrebbe acquisita una valutazione del Governo volta a verificare, anche con riferimento a tali disposizioni, il vincolo di neutralità finanziaria recato dal comma 12; ciò con specifico riguardo al principio e criterio direttivo di cui alla lettera *e)* del comma 5 che impone l'aggiornamento delle relative procedure amministrative, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione della digitalizzazione.

Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 27, che reca una delega in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche, rileva che la delega è assistita da una clausola di non onerosità: peraltro, la neutralità della disciplina delegata potrà essere verificata soltanto in sede di esame degli schemi di decreti predisposti nell'esercizio della delega.

Pur prendendo atto del carattere prevalentemente ordinamentale della materia oggetto della delega, poiché l'articolo non reca peraltro un espresso rinvio al meccanismo procedurale di cui all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica – in base al quale la quantificazione e copertura degli oneri sono sostanzialmente rinviate alla fase di esercizio della delega – ritiene utile acquisire fin da ora elementi di valutazione riguardo a taluni criteri di delega che potrebbero determinare eventuali effetti finanziari.

Fa riferimento, in particolare, ai criteri di cui alle lettere *f)* e *g)* del comma 1, che prevedono l'introduzione di forme di collaborazione tra le amministrazioni e i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità, anche attraverso strumenti premiali dei comportamenti vir-

tuosi e l'interoperabilità delle banche dati, peraltro secondo la disciplina già prevista dal codice dell'amministrazione digitale.

Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 29, che prevede l'abbreviazione dei termini per la comunicazione unica per la nascita dell'impresa, alla luce della conferma di quanto affermato dalla relazione tecnica in merito alla possibilità per le amministrazioni interessate di provvedere all'applicazione della norma con le risorse disponibili a legislazione vigente, non formula osservazioni.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 30, rileva che la norma reca una delega per il Governo in materia di semplificazione e riordino del sistema di vigilanza del mercato prevedendo una clausola di non onerosità. Evidenzia tuttavia che la delega prevede alcuni criteri potenzialmente onerosi: attribuzione all'ufficio unico di collegamento, per lo svolgimento delle funzioni assegnate, di adeguate risorse finanziarie, strumentali e di personale; previsione, in materia di sorveglianza sui prodotti rilevanti ai fini della sicurezza in caso di incendio, della possibilità per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco di stipulare convenzioni con altre pubbliche amministrazioni per l'affidamento di campagne di vigilanza. In proposito, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che i possibili effetti onerosi potranno essere oggetto di quantificazione e copertura in occasione dell'esercizio della delega e che la relativa verifica parlamentare potrà aver luogo in sede di esame dei relativi schemi di decreti delegati.

Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 31, che reca una modifica alla disciplina del risarcimento diretto per la responsabilità civile auto, non ha osservazioni da formulare.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 32, relativo alle concentrazioni, tenuto conto dell'assenza di una clausola di neutralità finanziaria e considerato che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato è compresa nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione – ossia inclusa nel cosiddetto « elenco Istat » –, ritiene utile che il Go-

verno confermi che l'Autorità possa effettivamente svolgere i compiti attribuitigli nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente o comunque facendo ricorso ad un adeguamento delle contribuzioni da parte soggetti sottoposti alla sua vigilanza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 33, che prevede il rafforzamento del contrasto all'abuso di dipendenza economica, non formula osservazioni, considerata la natura ordinamentale della norma.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 34, che prevede una procedura di transazione gestita dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, rileva che le norme operano nell'ambito dei compiti istituzionali già attribuiti a legislazione vigente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, e in particolare nel quadro di procedimenti istruttori e sanzionatori già da essa svolti; le norme pongono in capo alla stessa nuovi compiti (le procedure di transazione), che sono configurati come di carattere eventuale e la cui attivazione è comunque subordinata ad una valutazione discrezionale dell'Autorità. Rammenta altresì che l'Autorità, inclusa nell'« elenco Istat » delle amministrazioni pubbliche, si autofinanzia mediante contributo posto a carico delle imprese vigilate: in proposito non formula dunque osservazioni, nel presupposto – sul quale andrebbe comunque acquisita una conferma – che l'Autorità possa applicare, nei casi in cui ciò sia opportuno, i nuovi poteri senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 35, in materia di poteri istruttori dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, non ha osservazioni da formulare.

La Viceministra Laura CASTELLI, nel depositare agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato*), evidenzia in particolare che, analogamente ai precedenti casi

di proroghe della durata delle concessioni demaniali, la proroga di cui all'articolo 3, commi da 1 a 3, non è suscettibile di comportare effetti sui saldi di finanza pubblica diversi da quelli già scontati a legislazione vigente.

In relazione agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione del principio e criterio direttivo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *h*), che prevede la possibilità di definire una quota del canone annuo concessorio da riservare all'ente concedente e da destinare a interventi di difesa delle coste e delle sponde e del relativo capitale naturale e di miglioramento della fruibilità delle aree demaniali libere, conferma che non risultano ascrivibili eventuali effetti di maggiori oneri derivanti dall'attuazione del citato criterio direttivo, giacché la predetta quota verrà calcolata alla luce dei nuovi criteri previsti dalla legge delega, potendo determinare semmai un incremento delle entrate derivanti dalla riscossione dei canoni rispetto a quanto previsto a legislazione vigente.

In relazione all'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *i*), precisa che lo stesso sarà integralmente posto a carico del concessionario subentrante non determinando, pertanto, effetti negativi sulla finanza pubblica.

Con riferimento alle nuove funzioni di cui all'articolo 10 attribuite all'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), assicura che tali funzioni saranno svolte dalla stessa Autorità nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Conferma che l'ulteriore funzione di controllo sulle società a partecipazione pubblica, attribuita dall'articolo 11 del disegno di legge in esame alle sezioni riunite della Corte dei conti, non determina un aggravio amministrativo e, pertanto, potrà essere svolta con le risorse già disponibili a legislazione vigente.

In relazione alla disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 12, che dispone per le aree di servizio la dotazione delle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici anche con riferimento alle concessioni già in es-

sere, fa presente che tale previsione non determina effetti negativi sulla finanza pubblica, conformemente alla clausola di neutralità finanziaria ivi prevista.

Con riferimento all'obbligo di aggiornamento periodico dell'Anagrafe degli impianti di distribuzione dei carburanti, previsto dall'articolo 13 del disegno di legge in esame, segnala che le amministrazioni competenti faranno fronte agli eventuali adempimenti aggiuntivi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento ai nuovi compiti posti in capo all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) dagli articoli 23, 32 e 34 del disegno di legge in esame, conferma che tali attività potranno essere svolte dall'AGCOM nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento alla delega prevista dall'articolo 30 in materia di semplificazione e riordino del sistema di vigilanza del mercato, evidenzia che ai relativi eventuali oneri e alla conseguente copertura finanziaria si provvederà ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, conformemente a quanto previsto dal medesimo comma 2 dell'articolo 30.

Ritiene necessario, da un lato, di riferire le riduzioni degli accantonamenti del fondo speciale di conto capitale e parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze al triennio 2022-2024, anziché al triennio 2021-2023 ormai trascorso, dall'altro, di inserire l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula pertanto la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3634-A Governo, approvato dal Senato, recante legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 nonché degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

analogamente ai precedenti casi di proroghe della durata delle concessioni demaniali, la proroga di cui all'articolo 3, commi da 1 a 3, non è suscettibile di comportare effetti sui saldi di finanza pubblica diversi da quelli già scontati a legislazione vigente;

in relazione agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione del principio e criterio direttivo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *h*), che prevede la possibilità di definire una quota del canone annuo concessorio da riservare all'ente concedente e da destinare a interventi di difesa delle coste e delle sponde e del relativo capitale naturale e di miglioramento della fruibilità delle aree demaniali libere, non risultano ascrivibili eventuali effetti di maggiori oneri derivanti dall'attuazione del citato criterio direttivo, giacché la predetta quota verrà calcolata alla luce dei nuovi criteri previsti dalla legge delega, potendo determinare semmai un incremento delle entrate derivanti dalla riscossione dei canoni rispetto a quanto previsto a legislazione vigente;

in relazione all'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *i*), lo stesso sarà integralmente posto a carico del concessionario subentrante non determinando, pertanto, effetti negativi sulla finanza pubblica;

con riferimento alle nuove funzioni di cui all'articolo 10 attribuite all'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), tali funzioni saranno svolte dalla stessa Autorità nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

l'ulteriore funzione di controllo sulle società a partecipazione pubblica, attribuita dall'articolo 11 del disegno di legge in

esame alle sezioni riunite della Corte dei conti, non determina un aggravio amministrativo e, pertanto, potrà essere svolta con le risorse già disponibili a legislazione vigente;

in relazione alla disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 12, che dispone per le aree di servizio la dotazione delle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici anche con riferimento alle concessioni già in essere, tale previsione non determina effetti negativi sulla finanza pubblica, conformemente alla clausola di neutralità finanziaria ivi prevista;

con riferimento all'obbligo di aggiornamento periodico dell'Anagrafe degli impianti di distribuzione dei carburanti, previsto dall'articolo 13 del disegno di legge in esame, le amministrazioni competenti faranno fronte agli eventuali adempimenti aggiuntivi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

con riferimento ai nuovi compiti posti in capo all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) dagli articoli 23, 32 e 34 del disegno di legge in esame, tali attività potranno essere svolte dall'AGCOM nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

con riferimento alla delega prevista dall'articolo 30 in materia di semplificazione e riordino del sistema di vigilanza del mercato, ai relativi eventuali oneri e alla conseguente copertura finanziaria si provvederà ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, conformemente a quanto previsto dal medesimo comma 2 dell'articolo 30;

risulta necessario, da un lato, riferire le riduzioni degli accantonamenti del fondo speciale di conto capitale e parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze al triennio 2022-

2024, anziché al triennio 2021-2023 ormai trascorso, dall'altro, inserire l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 2, comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021 *con le seguenti:* mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022;

b) *sostituire le parole:* mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021 *con le seguenti:* mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022;

c) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. In merito alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo segnala le seguenti:

D'Ettore 26.1, che inserisce, tra i principi e criteri direttivi relativi alla delega al Governo per la revisione dei procedimenti amministrativi in funzione di sostegno alla concorrenza, la promozione dell'aggregazione tra professionisti, prevedendo, tra l'altro, il vincolo della neutralità fiscale per le operazioni di aggregazione. La proposta, inoltre, senza prevedere un'apposita clausola di invarianza finanziaria, introduce il riferimento alla procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se la proposta emendativa determini oneri certi per la finanza pubblica, atteso che in tal caso non sarebbe attivabile la procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, prevista dalla medesima proposta emendativa;

Vallascas 26.2, che prevede che gli operatori economici da invitare alle procedure previste dal comma 3 dell'articolo 48 del decreto-legge n. 77 del 2021 siano individuati sulla base di indagini di mercato. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa con le risorse umane, strumentali e

finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano invece presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere contrario sulle proposte emendative indicate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, esprime, pertanto, parere contrario sugli emendamenti 26.1 e 26.2, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, e nulla osta sulle restanti proposte emendative.

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 26 luglio 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 12.10.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2021.

C. 3675 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2022.

C. 3676 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione dei relatori, fa presente che il disegno di legge C.3675, recante il rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2021, è il documento contabile attraverso il quale il Governo rende conto al Parlamento dei risultati della gestione del bilancio. Rammenta che, ai sensi degli articoli 35 e 36 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), il rendiconto, articolato per missioni e programmi, è costituito da due parti: il conto del bilancio, che espone le risultanze della gestione, cioè l'entità effettiva delle entrate e delle uscite del bilancio dello Stato rispetto alle previsioni approvate dal Parlamento; e il conto generale del patrimonio, che espone le variazioni intervenute nella consistenza delle attività e passività che costituiscono il patrimonio dello Stato. Segnala che al rendiconto è allegata, per ciascuna amministrazione, una nota integrativa e che, per le entrate, la nota integrativa espone le risultanze della gestione.

Con riferimento al rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2021 rileva, quindi, quanto segue.

Il quadro generale degli andamenti dei saldi in termini assoluti mostra un generale peggioramento tra le previsioni iniziali e le previsioni definitive per il 2021, sia per la cassa che per la competenza.

Nel confronto con l'esercizio precedente, invece, la gestione di competenza ha fatto conseguire nel 2021 un generale miglioramento di tutti i saldi rispetto ai risultati differenziali registrati nell'esercizio 2020.

Anche in rapporto al PIL si riscontra lo stesso quadro generale di evoluzione, favorito nel confronto con il 2020 dal concomitante aumento del PIL, che passa da 1.651.595 del 2020 a 1.775.436 milioni del 2021 (più 7,5 per cento di aumento a prezzi correnti).

In particolare, il saldo netto da finanziare (dato dalla differenza fra le entrate finali e le spese finali) presenta nel 2021 un valore negativo di circa 187,7 miliardi di

euro, con un miglioramento di oltre 83,2 miliardi rispetto al saldo registrato nel 2020.

Tale miglioramento è frutto di un aumento delle entrate finali (di circa l'11,7 per cento) e di una lieve riduzione delle spese finali (di circa il 2 per cento).

Se confrontato con le previsioni iniziali, che indicavano un valore negativo del saldo netto di meno 193,5 miliardi di euro, il miglioramento è pari a circa 5,8 miliardi.

Il risparmio pubblico (saldo delle operazioni correnti, che, se positivo, misura la quota di risorse correnti destinabile al finanziamento delle spese in conto capitale) si attesta nel 2021 a meno 64,9 miliardi di euro, con un miglioramento di 40,5 miliardi rispetto al 2020. Tale risultato è determinato da un aumento sia delle spese correnti (più 22,5 miliardi di euro), sia del complesso delle entrate tributarie ed extratributarie (più 63 miliardi di euro). Il miglioramento è di oltre 20,6 miliardi di euro se confrontato con le previsioni iniziali.

Il dato del ricorso al mercato finanziario (differenza tra le entrate finali e il totale delle spese, incluse quelle relative al rimborso di prestiti) si attesta nel 2021 a meno 424,4 miliardi di euro, evidenziando un miglioramento di 82,5 miliardi rispetto al 2020 e di oltre 56,3 miliardi rispetto alle previsioni iniziali.

Nel complesso, nonostante il protrarsi dell'emergenza da COVID-19, gli effettivi risultati conseguiti con la gestione 2021 denotano, per tutti i saldi, un miglioramento sia rispetto alle previsioni iniziali, sia rispetto alle previsioni definitive comprensive degli scostamenti autorizzati dal Parlamento.

I limiti massimi fissati per il saldo netto da finanziare e per il ricorso al mercato dalla legge di bilancio per l'anno finanziario 2021 (legge n. 178 del 2020) – che erano stati indicati, rispettivamente, in meno 196.000 milioni di euro per il saldo netto da finanziare e in meno 483.235 milioni di euro per il ricorso al mercato – sono stati aggiornati nel corso dell'esercizio finanziario dai provvedimenti di urgenza adottati per far fronte alle conseguenze dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Nel complesso, lo scostamento di bilancio – proposto dal Governo alle Camere, e da queste approvato in data 20 gennaio 2021, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, con apposite risoluzioni – ha rideterminato i limiti massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato, portandoli rispettivamente a meno 286.000 e meno 573.235 milioni di euro in termini di competenza. Tali valori massimi sono stati comunque rispettati dai risultati della gestione finanziaria 2021, i quali denotano, infatti, per entrambi i saldi, un sensibile miglioramento rispetto alle previsioni definitive, comprensive degli scostamenti autorizzati dal Parlamento.

Per quanto concerne le entrate, la gestione di competenza del bilancio ha registrato accertamenti per entrate finali pari a circa 635,6 miliardi di euro (corrispondenti a circa il 106,4 per cento delle previsioni definitive, stimate in 597,2 miliardi). Gli accertamenti per entrate finali sono risultati in aumento rispetto al dato del 2020 dell'11,7 per cento (più 66,4 miliardi). Risultano in aumento sia le entrate tributarie (più 8,9 per cento), sia quelle extratributarie (più 23,6 per cento). Se confrontate con le previsioni definitive (597,2 miliardi di euro), le entrate finali risultano in aumento del 6,4 per cento (più 38,4 miliardi di euro).

Le entrate complessive (comprensive anche dell'accensione di prestiti) si attestano a 1.000 miliardi di euro (più 56,9 miliardi rispetto al 2020). Dal confronto con i dati complessivi delle entrate dell'esercizio precedente (accertamenti pari a 943.492 milioni di euro), si rileva un aumento del 6 per cento.

Sulla base di una sintetica analisi del confronto 2020-2021 relativo all'andamento delle entrate finali accertate si rileva, innanzitutto, un aumento degli accertamenti delle entrate tributarie (più 43 miliardi di euro).

Le entrate tributarie (che si sono attestate a 523,8 miliardi di euro) sono risultate superiori anche rispetto alla previsione definitiva (più 18,6 miliardi di euro). Si ricorda che la previsione definitiva (505,228 miliardi di euro) era leggermente inferiore

rispetto alla previsione iniziale (507,6 miliardi di euro).

In aumento sono risultate anche le entrate extratributarie (più 20 miliardi di euro circa, più 23,6 per cento rispetto al 2020) e quelle per alienazione ed ammortamento di beni (più 3.375 milioni di euro, più 89,8 per cento rispetto al 2020).

Tra le entrate extratributarie si evidenzia l'aumento di quelle derivanti da recuperi, rimborsi e contributi (più 12.789 milioni di euro, più 32,2 per cento).

Analizzando le principali imposte, si registra un aumento del gettito IRPEF con accertamenti pari a 204.375 milioni di euro (più 0,8 per cento rispetto alle previsioni definitive e più 4,5 per cento rispetto ai valori dell'esercizio 2020), mentre per l'IVA gli accertamenti ammontano a 163.937 milioni di euro (più 14,5 per cento rispetto ai valori dell'esercizio 2020); si registra, invece, una diminuzione del gettito IRES (meno 6,1 per cento) che risente dell'andamento negativo dei versamenti in acconto e a saldo.

Per quanto concerne le spese, anche il 2021, analogamente al 2020, si è caratterizzato per l'adozione di importanti misure volte a fronteggiare l'emergenza indotta dalla pandemia da COVID-19, che hanno prodotto impatti significativi in termini di espansione della spesa pubblica.

Lo scorso anno gli impegni per spese finali (costituite dal totale delle spese di parte corrente e di quelle in conto capitale) sono passati da 603,3 miliardi di euro del 2019 a 840,1 miliardi di euro del 2020, in crescita del 39,2 per cento rispetto al 2019, per un ammontare di circa 237 miliardi di euro, raggiungendo una incidenza sul PIL del 50,9 per cento.

Nel 2021, gli impegni per spese finali si sono mantenuti ad un livello molto elevato, pari a 823,3 miliardi di euro, registrando una riduzione rispetto al 2020 di circa 16,9 miliardi (meno 2 per cento), con una incidenza sul PIL del 46,4 per cento.

In particolare, la spesa di parte corrente ha generato impegni per circa 693,3 miliardi di euro, in aumento (più 22,4 miliardi) rispetto al 2020, mentre gli impegni di spesa in conto capitale hanno registrato

una riduzione rispetto al 2020 di 39,3 miliardi di euro, assestandosi a 129,9 miliardi.

Considerando il rimborso delle passività finanziarie, sostanzialmente in linea con il 2020 (più 0,3 per cento), gli impegni complessivi di spesa si attestano a circa 1.060 miliardi di euro, con un complessivo decremento rispetto a quelli dell'anno precedente di circa l'1,5 per cento.

Il peso della spesa complessiva rispetto al PIL è passato dal 65,2 per cento del 2020 al 59,7 per cento del 2021.

Rispetto ai valori previsionali, i dati risultanti dalla gestione sono risultati inferiori rispetto alle previsioni definitive, ma superiori rispetto alle previsioni iniziali. A seguito dell'adozione dei provvedimenti emergenziali le previsioni definitive delle spese per operazioni finali, in conto competenza, hanno presentato, infatti, un aumento di 98,3 miliardi di euro (più 12,7 per cento) rispetto alle previsioni iniziali della legge di bilancio. L'aumento ha riguardato sia le spese correnti, con un incremento di circa 74,3 miliardi di euro (più 11,2 per cento), sia quelle in conto capitale, in aumento di 24,1 miliardi di euro (più 21,5 per cento).

Passando all'analisi delle spese finali per Missioni riferite al 2021, si conferma innanzitutto la rilevanza della missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (si tratta in sostanza di trasferimenti agli enti territoriali) – nonostante il calo in valore assoluto – che pesa per il 18,7 per cento sul totale della spesa primaria (rispetto al 19,7 nel 2020).

Resta significativa l'incidenza sul totale degli impegni della missione Politiche previdenziali, attestatesi al 14,6 per cento del totale degli impegni delle spese primarie (in aumento rispetto al 13,3 per cento del 2020) e delle politiche economico-finanziarie e di bilancio, che si attesta al 12,7 per cento (era il 12,6 per cento nel 2020).

In netta diminuzione l'incidenza percentuale della missione Competitività e sviluppo delle imprese, che dal 17,5 per cento del 2020 passa al 9,6 per cento nel 2021, con un calo in valore assoluto nel 2021 di oltre 62 miliardi di euro. Anche la missione Politiche per il lavoro riduce la sua inci-

denza percentuale sulla spesa primaria, dal 4,9 del 2020 al 3,0 per cento del 2021.

L'istruzione scolastica rappresenta il 7 per cento della spesa primaria, in aumento rispetto al 2020 (in cui rappresentava il 6,6 per cento). In aumento percentuale rispetto al 2020 anche la missione Diritti sociali, che rappresenta ora il 6,1 per cento della spesa primaria (rispetto al 5,8 per cento nel 2020).

Nel corso dell'esercizio, alla gestione di competenza si affianca la gestione dei residui. Si ricorda che si definiscono residui attivi le entrate accertate, ma rimaste da versare e da riscuotere e residui passivi le spese impegnate, ma rimaste da pagare. Nell'ambito dei residui occorre distinguere quelli provenienti dagli esercizi precedenti e quelli formati nel corso dell'esercizio considerato (residui di nuova formazione). I residui passivi cosiddetti « propri » si distinguono da quelli « impropri », detti anche residui passivi « di stanziamento », relativi a somme stanziare ma non impegnate nell'esercizio di competenza.

La Relazione al Rendiconto evidenzia come nel 2021 il fenomeno dei residui continua a rimanere su livelli considerevoli sia dal lato delle entrate che dal lato delle uscite. Il conto dei residui provenienti dagli esercizi 2020 e precedenti indicava al 1° gennaio 2021 residui attivi per un valore di 211.182 milioni di euro e residui passivi delle spese complessive per 196.916 milioni di euro, con un'eccedenza attiva di 14.265 milioni di euro.

Nel corso dell'esercizio 2021 l'entità dei residui pregressi si è andata modificando – a seguito dell'attività di riaccertamento e di gestione in conto residui, nonché della perenzione – facendo registrare variazioni in diminuzione dei residui sia dal lato delle entrate (meno 74.957 milioni di euro), sia dal lato delle uscite (meno 20.430 milioni di euro, di cui 2.492 milioni eliminati per perenzione amministrativa).

Pertanto, per quanto concerne i residui attivi, rispetto allo *stock* iniziale proveniente dagli esercizi precedenti (211.182 milioni di euro), al 31 dicembre 2021 ne risultano accertati 167.984 milioni di euro, dei quali 31.759 milioni incassati e 136.225

milioni rimasti da riscuotere o versare. Ad essi si sono aggiunti 76.736 milioni di euro di residui di nuova formazione, derivanti dalla gestione di competenza dell'esercizio 2021, per un totale di residui attivi al 31 dicembre 2021 pari a 212.961 milioni.

Per quanto riguarda i residui passivi complessivi, dei 196.916 milioni di euro di residui presunti al 1° gennaio 2021, provenienti dagli esercizi precedenti, ne risultano accertati 176.486 milioni. Di questi, 46.443 milioni risultano pagati e 130.043 milioni ancora da pagare. A tali residui pregressi si sono aggiunti, a seguito della gestione di competenza, 58.222 milioni di euro di residui di nuova formazione, per un totale di residui passivi al 31 dicembre 2021 pari a 188.265 milioni di euro.

La gestione di competenza e la gestione dei residui concorrono a determinare i risultati della gestione di cassa, che è rappresentata, per la parte di entrata, dagli incassi e, per la parte di spesa, dai pagamenti.

Anche in termini di cassa i saldi registrano un miglioramento rispetto ai risultati dell'esercizio 2020.

In particolare, la gestione di cassa ha dato luogo complessivamente ad incassi per 955,4 miliardi di euro e a pagamenti per 1.048,2 miliardi di euro.

Rispetto ai corrispondenti dati dell'anno 2020 (893,1 miliardi di euro di incassi e 980,6 miliardi di euro di pagamenti), si registra sia un aumento degli incassi, del 7 per cento, che dei pagamenti, del 6,9 per cento.

L'incidenza sul PIL è pari al 56 per cento per gli incassi e al 59 per cento per i pagamenti.

A livello di operazioni finali, rispetto ai corrispondenti dati dell'anno 2020 si registra, in termini di incassi e pagamenti, un miglioramento delle entrate e un significativo aumento delle spese.

In particolare, gli incassi finali evidenziano un aumento di 71,8 miliardi di euro rispetto al 2020, attestandosi a 590,6 miliardi a fronte dei circa 518,8 miliardi registrati lo scorso anno. L'aumento è imputabile sia alle maggiori entrate tributarie (più 46,7 miliardi), sia alle entrate extra-

tributarie (più 21,7 miliardi). Anche le entrate per alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti risultano in aumento (più 3,4 miliardi di euro).

Il volume dei pagamenti finali si attesta a circa 811 miliardi di euro, registrando un aumento di 66,4 miliardi rispetto al dato del 2020. Le operazioni finali rappresentano l'87,8 per cento delle previsioni definitive e il 75,9 per cento della relativa massa.

Il conto generale del patrimonio comprende, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge n. 196 del 2009, le attività e le passività finanziarie e patrimoniali con le relative variazioni prodottesi durante l'esercizio di riferimento, nonché la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale.

Dai risultati generali della gestione patrimoniale 2021 emerge una eccedenza passiva di circa 2.433 miliardi di euro, con un peggioramento di circa 218 miliardi rispetto alla situazione patrimoniale a fine 2020. Si tratta di un risultato particolarmente elevato che conferma quello conseguito nel 2020 sul 2019 (299 miliardi di euro), ma che non rispecchia il *trend* degli anni precedenti, considerato che nel 2019 sul 2018 il peggioramento è stato pari a 13 miliardi di euro e nel 2018 sul 2017 a 27,5 miliardi di euro. In termini percentuali nel 2021 il peggioramento patrimoniale è stato pari al 9,84 per cento, valore inferiore unicamente a quello del 2020, considerando l'ultimo decennio.

Lo squilibrio patrimoniale passivo è dovuto, in particolare, ad un incremento delle passività e ad una diminuzione delle attività.

Il totale delle passività ammonta a 3.434 miliardi di euro e si riferisce interamente a passività di natura finanziaria. Rispetto alla chiusura dell'esercizio 2020, l'entità delle passività finanziarie ha registrato nel 2021 un incremento di 214,9 miliardi di euro, confermando la notevole crescita registrata anche nell'esercizio precedente, pari a 321,3 miliardi. L'incremento delle passività è connesso ad un peggioramento della situazione

debitoria a medio-lungo termine dello Stato per 92,5 miliardi di euro (con una notevole crescita dei buoni del tesoro poliennali per 102,5 miliardi) e anche delle anticipazioni passive per 43,3 miliardi, nonché della situazione debitoria a breve termine.

Il totale delle attività ammonta a circa 1.001,0 miliardi di euro, con una diminuzione di 3,1 miliardi, risultato in peggioramento rispetto all'esercizio precedente in cui invece si era registrato un incremento di 22,0 miliardi di euro.

Infine, segnala che la Corte dei conti ha dichiarato regolare il rendiconto generale dello Stato per il 2021, con esclusione di alcuni capitoli, e per approfondimenti al riguardo rinvia al *dossier* dei Servizi del bilancio e dei Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.

Per quanto riguarda il disegno di legge C. 3676, che reca l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2022, rammenta che l'assestamento, disciplinato dall'articolo 33 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), ha lo scopo di aggiornare a metà esercizio le previsioni di bilancio formulate a legislazione vigente, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto. Segnala che l'aggiornamento riguarda, per quanto riguarda le entrate, l'eventuale revisione delle stime del gettito e, per quanto riguarda le spese, limitatamente alla componente discrezionale, gli effetti di eventuali esigenze sopravvenute.

Ricorda che, a partire dal 2017, in analogia con quanto stabilito per il disegno di legge di bilancio, anche il disegno di legge di assestamento è corredato da una relazione tecnica in cui si dà conto della coerenza del valore del saldo netto da finanziare con gli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza (DEF).

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di assestamento segnala, quindi, quanto segue.

Il disegno di legge di assestamento si compone di un solo articolo che modifica la Sezione II della legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021), introducendo,

nello stato di previsione delle entrate e negli stati di previsione della spesa dei Ministeri, le variazioni risultanti dalle tabelle annesse al disegno di legge.

Per ciascuna unità di voto si indicano, inoltre, le variazioni che si registrano nella consistenza dei residui, in linea con le risultanze definitive esposte nel rendiconto dell'esercizio 2021.

Venendo all'analisi dei risultati finanziari, le variazioni di bilancio proposte con il provvedimento di assestamento definiscono le previsioni assestate per il 2022, tenendo conto, altresì, delle variazioni di bilancio apportate nel periodo compreso tra il 1° gennaio e 31 maggio con atti amministrativi, nonché degli effetti finanziari dei provvedimenti legislativi emanati successivamente all'approvazione della legge di bilancio, quali il decreto-legge n. 4 del 2022 (cosiddetto « decreto Sostegni-ter ») e il decreto-legge n. 14 del 2022 (cosiddetto « decreto crisi in Ucraina »).

In termini di competenza, le variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento determinano un miglioramento, rispetto alle previsioni iniziali della legge di bilancio, del saldo netto da finanziare (corrispondente alla differenza tra entrate finali e spese finali) che si attesta su un valore di meno 162,5 miliardi di euro rispetto ad una previsione iniziale di meno 201,7 miliardi di euro.

Il miglioramento di oltre 39 miliardi di euro del saldo netto da finanziare, rispetto alle previsioni iniziali, è dovuto per circa 41 miliardi di euro alle variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento, in parte compensate dalle variazioni negative determinate per atto amministrativo, per un valore di meno 1,8 miliardi di euro.

In particolare, il miglioramento del dato assestato del saldo netto discende, essenzialmente, dall'aumento delle entrate per complessivi 49,3 miliardi di euro, dovuto per 10,5 miliardi alle variazioni per atto amministrativo e per 38,8 miliardi alle variazioni proposte dal presente disegno di legge di assestamento. Nell'ambito di queste ultime, l'aumento interessa principalmente le entrate tributarie, per circa 25,7 miliardi di euro (di cui 15,6 miliardi deri-

vanti dall'aumento di imposte dirette e 10,1 miliardi dall'aumento delle imposte indirette, collegato in particolare all'incremento dell'IVA sugli scambi interni e sulle importazioni), mentre sul fronte delle entrate extratributarie il disegno di legge di assestamento propone un incremento di 13,1 miliardi di euro.

Rispetto alle previsioni di bilancio, si registra altresì un aumento delle spese finali di 10,1 miliardi di euro, interamente determinato dalle variazioni per atto amministrativo (più 12,4 miliardi), cui si affianca la proposta di assestamento di riduzione delle spese finali per quasi 2,3 miliardi. Sulla proposta di assestamento incide la riduzione della spesa per interessi per circa 2,7 miliardi e la proposta di riduzione delle spese in conto capitale di circa 880 milioni di euro, parzialmente compensata dalla proposta di incremento della spesa corrente primaria di 1,3 miliardi di euro.

Anche gli altri saldi evidenziano un andamento positivo. Il risparmio pubblico (dato dalla differenza tra entrate correnti e spese correnti al lordo degli interessi) registra un miglioramento di 37,9 miliardi di euro rispetto alla previsione iniziale. I dati relativi al ricorso al mercato (pari alla differenza tra le entrate finali e il totale delle spese, queste ultime date dalla somma delle spese finali e del rimborso prestiti) evidenziano un andamento positivo per oltre 47 miliardi di euro.

Come indicato nella Relazione tecnica che accompagna il disegno di legge, le proposte formulate con il disegno di legge di assestamento sono neutrali ai fini dell'indebitamento netto della pubblica amministrazione, in quanto già scontate nei quadri tendenziali in sede di DEF 2022.

Per quanto riguarda le variazioni di bilancio apportate con gli atti amministrativi adottati in corso d'anno, esse determinano un peggioramento del saldo netto da finanziare di meno 1,8 miliardi di euro in termini di competenza, derivante da un incremento delle spese finali (più 12,4 miliardi) e da maggiori entrate per 10,5 miliardi di euro. Tale risultato è determinato principalmente dall'attuazione dei decreti-

legge n. 4 del 2022 e n. 14 del 2022, emanati, rispettivamente, per contrastare gli effetti della pandemia di COVID-19 e del rincaro dei prezzi dell'energia e per fronteggiare le conseguenze della crisi ucraina.

Il disegno di legge di assestamento precisa, a tal proposito, che esso non sconta, invece, gli effetti dei due decreti-legge n. 21 del 2022 e n. 50 del 2022, per i quali il Parlamento ha autorizzato il ricorso all'indebitamento, in quanto tali provvedimenti legislativi sono stati emanati ad una data non utile per l'inserimento, all'interno del bilancio assestato, dei relativi provvedimenti attuativi.

Con riferimento alle entrate, le variazioni per atto amministrativo determinano un incremento delle previsioni iniziali di bilancio complessivamente pari a 10,5 miliardi di euro in termini di competenza, dovuto a maggiori entrate tributarie per circa 5,7 miliardi di euro e a maggiori entrate extratributarie per 2,8 miliardi di euro. In merito alle entrate da alienazione e ammortamento dei beni patrimoniali, gli atti amministrativi in corso di gestione hanno dato luogo a variazioni in aumento pari a circa 2,1 miliardi di euro.

Con riferimento alla spesa, le variazioni per atto amministrativo determinano un aumento degli stanziamenti finali di bilancio nella misura di poco meno di 12,4 miliardi di euro in termini di competenza, di cui 10,8 miliardi di incremento delle spese correnti e circa 1,6 miliardi di incremento di quelle in conto capitale.

Per la spesa corrente, l'incremento di 10,8 miliardi è determinato principalmente dall'aumento dei trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche (16,3 miliardi), dei trasferimenti correnti ad imprese (1 miliardo) e della spesa per redditi da lavoro dipendente (3,6 miliardi).

La spesa in conto capitale aumenta di 1,6 miliardi di euro, dato sul quale incide la categoria dei contributi agli investimenti ad imprese (in aumento di circa 900 milioni di euro), connessi soprattutto alle misure di sostegno disposte dal decreto-legge n. 17 del 2022 per contrastare l'aumento dei prezzi delle materie prime.

In termini di competenza, le variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento determinano un miglioramento del saldo netto da finanziare di 41,1 miliardi di euro rispetto al saldo risultante dalla legge di bilancio, dovuto a una proposta di maggiori entrate finali per 38,8 miliardi di euro e di diminuzione delle spese finali per 2,6 miliardi di euro. Per quanto concerne, in particolare, le proposte di variazioni alle entrate del bilancio dello Stato, nella Relazione si precisa che esse sono volte a recepire sulle previsioni di bilancio la revisione delle stime tendenziali di finanza pubblica, già scontate nel DEF 2022.

Sul fronte delle entrate finali, il disegno di legge di assestamento reca una proposta di aumento per 38,8 miliardi di euro rispetto alle previsioni formulate con la legge di bilancio 2022. Le entrate tributarie recepiscono principalmente l'adeguamento alle stime del DEF 2022, con una proposta di incremento di 25,7 miliardi di euro in termini di competenza (25,4 di euro in termini di cassa). Nel complesso, rispetto alle previsioni iniziali, si registra un aumento delle imposte dirette per 15,6 miliardi, principalmente per effetto di una previsione più favorevole di tutti i principali tributi, in particolare delle ritenute IRPEF sui redditi da lavoro dipendente e dell'autoliquidazione IRES, e un aumento delle imposte indirette per 10,1 miliardi di euro, collegato all'incremento dell'IVA.

Le entrate extratributarie registrano, nel complesso, una proposta di incremento di 13,1 miliardi di euro in termini di competenza (12,8 miliardi in termini di cassa), determinato soprattutto dai versamenti erogati dall'Unione europea a titolo di contributi a fondo perduto per l'attuazione del PNRR, pari a 11,5 miliardi di euro. Sull'incremento delle entrate extratributarie proposto con il presente disegno di legge incidono anche i maggiori proventi attesi per le risorse proprie tradizionali riscosse per conto dell'Unione europea (1,1 miliardi), nonché i maggiori dividendi da versare da parte delle società a partecipazione pubblica, per 200 milioni di euro.

Le entrate da alienazione, ammortamento e riscossione di crediti registrano

una proposta di riduzione di 36 milioni di euro in termini sia di competenza sia di cassa, interamente imputabile ad un allineamento alle previsioni dello scorso aprile elaborate per il DEF 2022.

Per quanto concerne le spese finali, le variazioni proposte dal provvedimento in esame determinano una riduzione di circa 2,25 miliardi di euro in termini di competenza. Tale riduzione è determinata da una minore spesa corrente dovuta, essenzialmente, alla proposta di riduzione di 2,7 miliardi della spesa per interessi e redditi da capitale, legata alla riduzione degli interessi passivi sui titoli del debito pubblico. La riduzione della spesa per interessi è compensata dalla proposta di aumento di altre spese correnti per 1,3 miliardi di euro, connessa principalmente all'aumento dei consumi intermedi (più 102 milioni), dei trasferimenti alle amministrazioni pubbliche (più 285 milioni), dei trasferimenti alle famiglie e istituzioni sociali private (più 42 milioni). Si registra anche una proposta di diminuzione della spesa in conto capitale (meno 881 milioni).

Con riferimento alle missioni del bilancio dello Stato, le proposte di assestamento determinano una riduzione degli stanziamenti della missione « Debito pubblico », pari a 13,3 miliardi di euro in termini sia di competenza sia di cassa, principalmente in relazione all'adeguamento delle esigenze per il rimborso dei prestiti internazionali. Considerando gli importi della missione « Debito pubblico », la spesa complessiva del bilancio dello Stato si assesta a 1.096,1 miliardi di euro, con un aumento di 2,2 miliardi rispetto alle previsioni di bilancio.

Con riferimento alle missioni, le variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento riguardano:

gli stanziamenti della missione « L'Italia in Europa e nel mondo », per 1,1 miliardi di euro, destinati al bilancio dell'Unione europea quali risorse proprie tradizionali;

gli stanziamenti della missione « Istruzione scolastica » per 127 milioni di euro, a seguito in particolare dell'incremento degli

stanziamenti per le supplenze brevi del personale scolastico;

gli stanziamenti della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica », che vede una riduzione per 1,5 miliardi di euro e l'iscrizione dell'importo di 63 milioni di euro da trasferire alla Grecia, derivante dai profitti dei titoli di Stato greci presenti nel portafoglio « *Securities Markets Programme* ».

In termini di cassa, il disegno di legge di assestamento per il 2022 determina complessivamente un miglioramento del saldo netto da finanziare di 37,4 miliardi di euro rispetto alla previsione di bilancio, derivante da un aumento delle entrate finali per 48,7 miliardi, per la gran parte proposto dal disegno di legge di assestamento, e da un aumento delle spese finali per 11,3 miliardi di euro, interamente dovuto alle variazioni per atti amministrativi (più 12,2 miliardi), mentre la proposta del disegno di legge di assestamento ne prevede una riduzione di 933 milioni. In particolare, il saldo netto da finanziare si attesta a meno 239,8 miliardi di euro, con un miglioramento di 37,4 miliardi di euro rispetto alla previsione di bilancio, esclusivamente dovuto alle variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento (più 39,1 miliardi).

Per quanto concerne gli altri saldi, anch'essi risultano tutti in miglioramento. In particolare, il ricorso al mercato risulta migliorato di 45,3 miliardi di euro rispetto al bilancio di previsione, raggiungendo un valore pari a meno 509,2 miliardi di euro. Analogamente, il saldo primario, rispetto ai meno 200,8 miliardi di euro della previsione iniziale raggiunge l'importo di meno 166,1 miliardi di euro. Il risparmio pubblico migliora di quasi 36 miliardi di euro, attestandosi nelle previsioni assestate a meno 87,5 miliardi di euro.

Con il provvedimento di assestamento si è provveduto ad aggiornare, altresì, i residui attivi sulla base delle risultanze emerse al 31 dicembre 2021, a seguito della gestione conclusasi nell'esercizio di consuntivo.

Nel complesso, le previsioni assestate quantificano un ammontare di residui fi-

nali attivi al 31 dicembre 2021 pari a 212.962 milioni di euro, a fronte dei 254.755 milioni di euro di residui inizialmente presunti.

Per le entrate tributarie, i residui sono stati quantificati pari a 104.778 milioni di euro, con una variazione in diminuzione di 36.611 milioni rispetto alle previsioni iniziali (131.390 milioni di euro). Per le entrate extra-tributarie i residui ammontano a 107.483 milioni di euro, con una variazione in diminuzione di 15.132 milioni di euro rispetto alla previsione iniziale (122.616 milioni di euro).

Per quanto concerne, invece, i residui passivi delle spese complessive (comprensivi di quelli relativi al rimborso prestiti, pari a 208 milioni di euro) risultanti alla chiusura dell'esercizio 2021, il loro ammontare è pari a 188.265 milioni di euro.

Nel complesso, il conto dei residui al 31 dicembre 2021 segna dunque una inversione di tendenza rispetto al 2020, in cui si era invece registrata una crescita rispetto al 2019 (più 73 per cento).

Dell'ammontare complessivo dei residui passivi per le spese finali, 58,1 miliardi di euro sono di nuova formazione. Rispetto al 2020, risulta evidente un forte decremento dell'ammontare dei residui di nuova formazione per 68,4 miliardi di euro (erano 126,5 miliardi nel 2020). Alla formazione dei nuovi residui passivi, le spese correnti hanno concorso per circa 27,3 miliardi di euro, quelle in conto capitale per 30,8 miliardi di euro. Per quanto concerne la consistenza dei residui pregressi delle spese finali, a fine dicembre 2021 essi risultano pari a circa 130 miliardi di euro, in notevole aumento rispetto ai 69,8 miliardi di euro accertati l'esercizio precedente.

L'articolo 33, comma 4-*septies*, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009) dispone che la relazione tecnica di accompagnamento al disegno di legge di assestamento dia conto della coerenza del valore del saldo netto da finanziare (o da impiegare) con gli obiettivi programmatici definiti in coerenza con l'ordinamento europeo. La prima parte della

relazione tecnica illustra le principali variazioni previste dalla proposta di assestamento e i relativi effetti sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, che è per l'appunto il saldo rilevante per l'ordinamento europeo. Nella seconda parte la relazione tecnica rappresenta, in apposita Tavola di raccordo, la coerenza tra il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato assestato con il conto economico delle pubbliche amministrazioni, anch'esso aggiornato per effetto delle variazioni che impattano su quest'ultimo.

Complessivamente, le proposte formulate con il disegno di legge di assestamento, tenuto conto di quanto già scontato nei quadri tendenziali di finanza pubblica in sede di DEF, della natura delle voci di bilancio interessate e delle regole e criteri contabili che presiedono alla compilazione del conto economico delle pubbliche amministrazioni, sono sostanzialmente neutrali sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche.

La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di intervenire nel prosieguo della discussione.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, facendo presente che il termine per la presentazione delle proposte emendative sarà definito nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocata al termine dell'odierna seduta.

La seduta termina alle 12.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 26 luglio 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.15 alle 12.20.

ALLEGATO

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.
C. 3634-A Governo, approvato dal Senato.**

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA

DISEGNO DI LEGGE

**CAPO I
FINALITÀ**

**Art. 1.
(Finalità)**

L'articolo 1 indica le finalità del provvedimento che consistono, in particolare, nell'adozione di specifiche disposizioni per la promozione dello sviluppo della concorrenza, tenendo in adeguata considerazione gli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, per contribuire al rafforzamento della giustizia sociale, il miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi pubblici, il potenziamento dello sviluppo degli investimenti e dell'innovazione in funzione della tutela dell'ambiente, della sicurezza e del diritto alla salute dei cittadini. La disposizione, avente natura ordinamentale e descrittiva delle finalità, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**CAPO II
RIMOZIONE DI BARRIERE ALL'ENTRATA NEI MERCATI. REGIMI CONCESSORI**

**Art. 2.
(Delega al Governo per la mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici)**

L'articolo 2 delega il Governo ad adottare una disciplina finalizzata alla costituzione e al coordinamento di un sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici al fine di promuovere la massima pubblicità e trasparenza, anche in forma sintetica, dei principali dati e delle informazioni relativi a tutti i rapporti concessori, tenendo conto delle esigenze di difesa e sicurezza. Il comma 2 illustra i principi e criteri direttivi sulla base dei quali il decreto legislativo deve essere adottato: a) definire l'ambito oggettivo della rilevazione; b) identificare i destinatari degli obblighi di comunicazione continuativa dei dati in tutte le PA; c) prevedere la piena conoscibilità della durata, dei rinnovi in favore del medesimo concessionario, di una società dallo stesso controllata o ad esso collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, del canone, dei beneficiari, della natura della concessione, dell'ente proprietario e, se diverso, dell'ente gestore, nonché di ogni altro dato utile a verificare la proficuità dell'utilizzo economico del bene in una prospettiva di tutela e valorizzazione del bene stesso nell'interesse pubblico; d) prevedere l'obbligo di trasmissione e gestione dei dati esclusivamente in modalità telematica; e) standardizzare la nomenclatura e le altre modalità di identificazione delle categorie di beni oggetto di rilevazione; f) affidare la gestione del sistema informativo al Ministero dell'economia e delle finanze; g) prevedere adeguate forme di trasparenza dei dati; h) prevedere il coordinamento e l'interoperabilità con gli altri sistemi informativi e di trasparenza esistenti in materia di concessioni di beni pubblici.

La disposizione comporta oneri per la finanza pubblica per complessivi 1 mln di euro nel 2022 e 2 mln di euro per il 2023 e a regime, così quantificati:

- analisi preliminari, di disegno del modello di governance (finalizzato a definire informazioni necessarie, processi, ruoli e responsabilità connessi alla acquisizione dei dati), di progettazione del sistema per ciascun ambito concessorio: onere complessivo di 1 milione di euro per l'anno 2022;
- realizzazione del sistema informativo e la sua messa in esercizio, compreso il necessario supporto infrastrutturale: 2 milioni di euro nel 2023;



• gestione, manutenzione e sviluppo del sistema informativo, anche in considerazione di possibili ed eventuali sviluppi, acquisizione e integrazione dei flussi informativi, coordinamento dell'attività dei soggetti istituzionali coinvolti: 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Pertanto, il comma 3 reca l'autorizzazione di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 e 2 milioni di euro per l'anno 2023 per la progettazione e la realizzazione del sistema informativo, nonché la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 per la sua gestione, manutenzione e sviluppo.

Al comma 4 si prevede che agli oneri derivanti dal comma 3 si provveda: - per 1 milione di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; - per 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 3.

(Disposizioni sull'efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e sportive)

Con sentenze n. 17/2021 e 18/2021 l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha riconosciuto l'incompatibilità con l'ordinamento eurolunitario delle proroghe delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative disposte con diversi interventi normativi succedutisi nel corso del tempo. Conseguentemente, le relative disposizioni non possono essere applicate dalle Amministrazioni competenti e gli effetti prodotti sulle concessioni già rilasciate devono ritenersi *tamquam non esset*, senza che rilevi l'eventuale presenza di un atto dichiarativo dell'effetto legale di proroga adottato dall'Amministrazione.

In considerazione ed in coerenza con il contenuto delle sopra menzionate pronunce, il comma 1 prevede che continuino ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2023, ovvero fino al termine di cui al comma 3, se in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e del decreto-legge 4 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126:

a) le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive, quelle gestite dalle società sportive iscritte al registro CONI di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e quelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio;

b) i rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico-ricreative e sportive in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione.

Il comma 2, al fine di assicurare l'applicazione di procedure uniformi per l'aggiudicazione di tutte le concessioni, prevede che le concessioni e i rapporti affidati o rinnovati mediante procedura selettiva con adeguate garanzie di imparzialità e di trasparenza e, in particolare, con adeguata pubblicità dell'avvio della procedura, quindi in linea con i principi unionali, continuano ad avere efficacia sino al termine previsto dal relativo titolo e, comunque fino al 31 dicembre 2023, se il termine previsto dal titolo abbia una scadenza anteriore.

Il comma 3 prevede che in presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura stessa, l'autorità



competente, con atto motivato, può differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024. Fino a tale data l'occupazione dell'area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima anche in relazione all'articolo 1161 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

Il comma 4 prevede che il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasmetta alle Camere, entro il 30 giugno 2024, una relazione concernente lo stato delle procedure selettive al 31 dicembre 2023, evidenziando in particolare l'esito delle procedure concluse e le ragioni che ne abbiano eventualmente impedito la conclusione. Si prevede, inoltre, che il Ministero trasmetta altresì alle Camere una relazione conclusiva entro il 31 dicembre 2024, relativa alla conclusione delle procedure sul territorio nazionale.

Il comma 5 prevede l'abrogazione delle disposizioni recanti la proroga ex lege delle concessioni in essere.

Dal punto di vista finanziario, la disposizione ha contenuto ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; ciò anche in considerazione che l'efficacia di cui al comma 3 avrebbe comunque effetto dall'entrata in vigore del presente provvedimento, ferme restando eventuali sanzioni precedentemente irrogate.

Art. 4.

(Delega al Governo in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive

L'articolo 4 reca una delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa all'affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive, nel rispetto della normativa dell'Unione europea.

In base ai dati del SID – il Portale del Mare, realizzato, gestito e sviluppato dalla Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (DGVPTM) del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, risultano attualmente rilasciate 8.081 concessioni demaniali marittime, con scadenza successiva al 31 dicembre 2021.

Nello specifico, il comma 1 prevede che al fine di assicurare un più razionale e sostenibile utilizzo del demanio marittimo, lacuale e fluviale, favorirne la pubblica fruizione e promuovere, in coerenza con la normativa europea, un maggiore dinamismo concorrenziale nel rispetto delle politiche di protezione dell'ambiente e del patrimonio culturale, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative, ivi incluse quelle affidate ad associazioni e società senza fini di lucro, con esclusione delle concessioni relative ad aree, strutture e infrastrutture dedicate alla cantieristica navale, all'acquacoltura e alla mitilicoltura.

Il comma 2 indica i principi e i criteri direttivi cui improntare la nuova disciplina, tra i quali si segnalano:

- determinazione di criteri omogenei per l'individuazione delle aree suscettibili di affidamento in concessione, assicurando un adeguato equilibrio tra aree demaniali in concessione e aree libere o libere attrezzate, nonché la costante presenza di varchi per il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia;



- affidamento delle concessioni sulla base di procedure selettive nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità, proprio al fine della necessità di assicurare il pieno rispetto della normativa dell'Unione europea;
- al fine della salvaguardia delle professionalità acquisite e della tutela dei lavoratori, adeguata considerazione degli investimenti, del valore aziendale dell'impresa e dei beni materiali e immateriali, della professionalità acquisita, nonché valorizzazione di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori, della protezione dell'ambiente e della salvaguardia del patrimonio culturale;
- definizione di una disciplina uniforme delle procedure selettive di affidamento delle concessioni, con individuazione di requisiti di ammissione che favoriscano la massima partecipazione di imprese, anche di piccole dimensioni, e di enti del terzo settore;
- previsione di criteri premiali da applicare alla valutazione di offerte presentate da operatori economici in possesso della certificazione della parità di genere e da imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile, valorizzazione, ai fini della scelta del concessionario, dell'esperienza tecnica e professionale già acquisita, previsione di clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nell'attività del concessionario uscente;
- definizione di criteri uniformi per la quantificazione di canoni annui concessori che tengano conto del pregio naturale e dell'effettiva redditività delle aree demaniali da affidare in concessione;
- definizione di una quota del canone annuo concessorio da riservare all'ente concedente e da destinare a interventi di difesa delle coste;
- definizione di criteri uniformi per la quantificazione dell'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente;
- revisione della disciplina del codice della navigazione in tema di concessioni demaniali marittimi, in molti aspetti obsoleta e superata da successive disposizioni.

In merito ai principi e i criteri direttivi enunciati alla lettera f), si evidenzia che dalla disposizione non derivano effetti finanziari negativi sulle entrate erariali derivanti dai canoni di concessione in considerazione del fatto che la disciplina vigente rimanda ad elementi e parametri che dovranno essere ridefiniti nel rispetto del limite minimo di invarianza finanziaria.

Al contrario, si evidenzia che dalla disposizione possono derivare effetti positivi in termini di maggiori entrate. L'invarianza finanziaria di tale disposizione è, peraltro, assicurata dalla previsione contenuta nel comma 5.

In relazione alla lettera h), si rileva che le maggiori entrate derivanti dalla ridefinizione di canoni consentiranno di determinare la quota del canone annuo concessorio da riservare all'ente concedente e da destinare a interventi di difesa delle coste e del relativo capitale naturale e di miglioramento della fruibilità delle aree demaniali libere, senza che si determinino effetti onerosi rispetto alla legislazione vigente. Pertanto, dalla disposizione non derivano effetti finanziari negativi sulle entrate erariali.

Il comma 3 prevede che i decreti legislativi adottati debbano abrogare espressamente tutte le disposizioni con essi incompatibili e dettare la disciplina di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate.

Il comma 4 disciplina il procedimento di adozione dei decreti legislativi, prevedendo che gli stessi vengano adottati previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e del parere del Consiglio di Stato. Si prevede inoltre che gli schemi di decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Il comma 5 contiene infine la clausola di invarianza finanziaria. Viene altresì specificato che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



Art. 5.
(Concessione delle aree demaniali)

L'articolo 5 introduce, in coerenza con gli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, disposizioni "finalizzate ad introdurre criteri trasparenti e certi per il rilascio di concessioni per la gestione di porti e dirette a favorire un esercizio più efficiente degli stessi (legge annuale 2021)". In particolare, si sostituisce l'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che disciplina la concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese che siano state autorizzate all'espletamento delle operazioni portuali. Trattasi di disposizione avente carattere ordinamentale dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6.
(Concessioni di distribuzione del gas naturale)

L'articolo 6 non comporta alcun onere per la finanza pubblica in quanto il servizio di distribuzione del gas è remunerato attraverso le tariffe poste a carico dei clienti finali e determinate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA). La disposizione consente agli enti locali di meglio valorizzare le reti di distribuzione gas di loro proprietà rispetto alla disciplina attuale, generando così risorse per il funzionamento degli enti locali. L'indizione delle gare, che avverrebbe a seguito dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni di semplificazione, produrrebbe l'effetto di riattivare gli investimenti sulle stesse reti da parte dei distributori. Per quanto riguarda le attività poste in capo ad ARERA, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto la citata Autorità di regolazione svolgerà tali attività con il personale e le risorse previste a legislazione vigente. In ogni caso, i costi di funzionamento dell'Autorità di regolazione sono a carico dei soggetti regolati e non gravano sul bilancio dello Stato.

Con riferimento al comma 4, si prevede l'adozione di un decreto volto a prevedere in particolare l'aggiornamento dei criteri di gara per la valutazione degli interventi di innovazione tecnologica, al fine di valorizzare nuove tipologie di intervento più rispondenti al rinnovato quadro tecnologico. Si tratta di una disposizione a carattere ordinamentale, priva di effetti per la finanza pubblica.

Art. 7.
(Disposizioni in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica)

L'articolo 7 detta disposizioni in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica, modificando in parte l'articolo 12 del d.lgs. n. 79/1999, al fine di assicurare la tempestiva adozione delle gare ed evitare ingiustificati vantaggi competitivi in favore del concessionario uscente. Tali commi, aventi carattere ordinamentale, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, il capoverso 1-ter.1 sostituisce analogo capoverso dell'art. 5 del disegno di legge, innovando mediante riferimenti a disposizioni vigenti, senza pertanto determinare effetti sulla finanza pubblica. Inoltre, viene precisato che nella procedura di assegnazione delle concessioni di grande derivazione idroelettrica vengano determinate le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati garantendo l'equilibrio economico finanziario del progetto di concessione. Si precisa che analoga previsione è contenuta all'art. 12, comma 1-ter, lettera l), del d.lgs. n. 79 del 1999, con riferimento alla competenza delle regioni a disciplinare con legge le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi



derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento al capoverso 1-quater, si prevede che le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono avviate comunque non oltre il 31 dicembre 2023, in luogo del 31 dicembre 2022 previsto all'art. 12 del disegno di legge in esame; si tratta di una modifica a carattere ordinamentale, priva di effetti sulla finanza pubblica.

Al capoverso 1-sexies, si prevede inoltre una disciplina transitoria (precisando che le regioni possono consentire la prosecuzione dell'esercizio della derivazione) per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in scadenza prima del 31 dicembre 2024, in luogo del 31 dicembre 2023, che opera non oltre tre anni (anziché due) dall'entrata in vigore della disposizione in esame; in tale contesto si prevede che le regioni stabiliscono l'ammontare del corrispettivo che i concessionari uscenti debbono versare all'amministrazione regionale in conseguenza dell'utilizzo dei beni e delle opere affidate in concessione, o che lo erano in caso di concessioni scadute, tenendo conto degli eventuali oneri aggiuntivi da porre a carico del concessionario uscente nonché del vantaggio competitivo derivante dalla prosecuzione dell'esercizio degli impianti oltre il termine di scadenza. Si tratta, pertanto, di una disposizione che non determina ricadute negative per la finanza pubblica, e che piuttosto può incrementare il gettito previsto dalle concessioni rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, non quantificabile preventivamente.

Infine, si modifica la disciplina di cui all'articolo 13, comma 6 del DPR n. 670 del 1972, che allinea la tempistica sulla proroga di diritto delle concessioni scadute nel Trentino-Alto Adige alle novità ora introdotte nella disciplina statale, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

CAPO III SERVIZI PUBBLICI LOCALI E TRASPORTI

Art. 8. *(Delega al Governo in materia di servizi pubblici locali)*

L'articolo 8 conferisce la delega al Governo finalizzata al riordino della disciplina nella materia dei servizi pubblici locali.

In particolare, il comma 1 conferisce la delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di riordino della materia di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica, anche tramite l'adozione di un apposito testo unico.

Nel precisare che l'adozione dei decreti deve avvenire ad invarianza di oneri, al comma 2 sono declinati i principi e criteri direttivi sulla base dei quali i decreti legislativi devono essere adottati.

Il comma 3 definisce l'iter procedimentale di adozione dei decreti di cui al comma 2,

Il comma 4 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che i decreti legislativi di cui ai commi precedenti siano adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Inoltre, il medesimo comma 4 statuisce espressamente che, qualora gli adottandi decreti dovessero determinare nuovi o maggiori oneri non compensati al proprio interno, gli stessi potranno essere adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

In considerazione della complessità della materia trattata dai criteri di delega di cui al comma 2 e della loro genericità, si osserva che, allo stato, non è possibile procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari derivanti dalla loro attuazione.



La eventuale quantificazione verrà effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi.

Art. 9.

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

L'articolo 9, al fine di promuovere, in coerenza con le previsioni di cui alla MISSIONE 1 COMPONENTE 2 – ASSE 2 - Riforma 2 del PNRR, l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale mediante procedure di evidenza pubblica, nonché di consentire l'applicazione delle decurtazioni di cui all'articolo 27, comma 2, lett. d), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, prevedono, al comma 1, che le regioni debbano attestare, mediante apposita comunicazione inviata entro il 31 maggio di ciascun anno all'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, l'avvenuta pubblicazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente del bando di gara ovvero l'avvenuto affidamento entro la medesima data con procedure di evidenza pubblica dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale con scadenza entro il 31 dicembre dell'anno di trasmissione dell'attestazione, nonché la conformità delle procedure di gara alle misure di cui alle delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti. In considerazione del fatto che l'articolo 92, comma 4-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha previsto che “fino al termine delle misure di contenimento del virus COVID-19, tutte le procedure in corso, relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale, possono essere sospese, con facoltà di proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza; restano escluse le procedure di evidenza pubblica relative ai servizi di trasporto pubblico locale già definite con l'aggiudicazione alla data del 23 febbraio 2020”, il medesimo comma 1 stabilisce, in via transitoria, che l'attestazione debba recare anche l'indicazione degli affidamenti prorogati e la data di cessazione della proroga.

Il comma 2 prevede che l'omessa o ritardata trasmissione dell'attestazione di cui al comma 1 ovvero l'incompletezza del suo contenuto rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare.

Il comma 3 stabilisce che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Autorità di regolazione dei trasporti, ciascuno in relazione agli specifici ambiti di competenza, definiscono, con propri provvedimenti, le modalità di controllo, anche a campione, delle attestazioni di cui al comma 1, ai fini dell'applicazione delle decurtazioni previste dal comma 1, nonché di acquisizione delle informazioni necessarie ai fini dell'applicazione delle decurtazioni previste dall'articolo 27, comma 2, lett. d) del decreto – legge 24 aprile 2017, n. 50. I predetti Ministeri e l'Autorità di regolazione dei trasporti definiscono, altresì, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubblica, mediante appositi accordi, i termini e le modalità di trasmissione reciproca dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento dell'attività di controllo.

Il comma 4 riconosce al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'esercizio del potere sostitutivo in caso di omessa pubblicazione dei bandi di gara ovvero di mancato affidamento con procedure ad evidenza pubblica dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale con scadenza entro il 31 dicembre dell'anno di trasmissione dell'attestazione all'Osservatorio nazionale.

Il comma 5 precisa che le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ai fini della ripartizione delle risorse stanziata a partire dall'esercizio 2022 sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche qualora l'assegnazione delle risorse avvenga secondo criteri diversi da quelli previsti dall'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. In tale ultimo caso, la decurtazione prevista dal comma 1 della presente legge, nonché quella di cui al secondo periodo della lettera d) del comma 2 del citato articolo 27 del decreto-legge n. 50 del 2017,



si applicano sulla quota assegnata alla regione a Statuto ordinario a valere sulle risorse del predetto fondo. Dal punto di vista finanziario, si evidenzia che la disposizione è finalizzata, da un lato, a promuovere l'affidamento, mediante procedure di evidenza pubblica, dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e, dall'altro, a consentire l'applicazione delle decurtazioni sulle quote riconosciute alle Regioni, a valere sulle risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale già previste dall'articolo 20, comma 2, del decreto – legge n. 50 del 2017, introducendo un obbligo di comunicazione a carico delle Regioni, da effettuarsi entro la data del 31 maggio di ciascun anno, e presidiando l'osservanza di detto obbligo di comunicazione attraverso l'applicazione di una sanzione pari al 2 per cento delle risorse riconosciute della quota di ciascuna regione a valere sulle risorse di cui al predetto fondo. Trattasi di disposizione a contenuto ordinamentale, da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, precisando, a tale fine che:

a) le Regioni, ai sensi comma del 5 del citato articolo 20 del decreto–legge n. 50 del 2017, già sono tenute ad avvalersi dell'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, per l'acquisizione dei dati economici, finanziari e tecnici, relativi ai servizi svolti, necessari alla realizzazione di indagini conoscitive e approfondimenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale, prodromici all'attività di pianificazione e monitoraggio. Di talché, l'obbligo comunicativo previsto dalla presente disposizione costituisce una mera esplicitazione di un'attività già contemplata dal predetto comma 5;

b) le attività di controllo previste dal comma 3 costituiscono un'esplicitazione di quanto già contemplato a legislazione vigente ai fini dell'applicazione della decurtazione di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 20 del decreto – legge n. 50 del 2017.

Il comma 6 reca una clausola di invarianza per la disposizione nel suo complesso, a tenore della quale dalla dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 10.

(Delega al Governo in materia di trasporto pubblico non di linea)

L'articolo 10 introduce la delega al Governo per l'adozione di un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di trasporto pubblico non di linea.

Per quanto attiene agli aspetti finanziari della disposizione, si evidenzia che al comma 2 si prevede che il decreto legislativo sia adottato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Inoltre, il comma 4 prevede espressamente che dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dal decreto legislativo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Trattasi, pertanto, di disposizioni di carattere ordinamentale dalle quali non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 11.

(Procedure alternative di risoluzione delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e utenti o consumatori)

L'articolo 11, introducendo misure finalizzate a semplificare le procedure per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e



servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori, ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 12.

(Modifica della disciplina dei controlli sulle società a partecipazione pubblica)

L'articolo 12 apporta modifiche agli articoli 5 e 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016 (testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).

In particolare la lettera a) ha natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto - per consentire di superare la frammentazione sugli esiti del controllo, di avvicinare le decisioni al territorio e di ottenere valutazioni tempestive e maggiormente uniformi - si limita in particolare a chiarire, che la competenza sugli atti di costituzione o acquisto delle partecipazioni societarie e di razionalizzazione annuale previsto dal testo unico sulle società pubbliche sia in capo alle Sezioni riunite in sede di controllo, con riferimento agli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali; alle competenti Sezioni regionali di controllo con riferimento agli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione; alla Sezione di controllo sugli enti per gli atti degli organismi assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259. All'attuazione della disposizione si provvederà, quindi, con le risorse umane strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Con la lettera b) si modifica l'articolo 20 del medesimo testo unico nel senso di prevedere che la sanzione della cancellazione della società pubblica per il mancato deposito del bilancio di esercizio sia applicata qualora lo stesso si protragga per due e non per tre anni consecutivi come prevede la norma vigente. Tale disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'attuazione della previsione deve essere effettuata nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

CAPO IV

CONCORRENZA, ENERGIA E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Art. 13.

(Colonnine di ricarica)

L'articolo 13 detta disposizioni in materia di concorrenza sulle infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli, modificando in senso maggiormente concorrenziale le scelte con le quali vengono selezionati gli operatori. Da tale modifica, di natura ordinamentale, non si rinvergono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 14.

(Disposizioni per l'Anagrafe degli impianti di distribuzione dei carburanti)

L'articolo 14 prevede l'aggiornamento periodico dell'anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano, prevista dall'articolo 1, comma 100, della legge n. 124 del 2017, da parte dei titolari di autorizzazione o di concessione; si tratta di una norma a carattere ordinamentale, priva di effetti per la finanza pubblica. La disciplina delle modalità e tempi di aggiornamento della predetta anagrafe mediante decreto del Ministero della transizione ecologica rientra tra le competenze



del predetto Ministero, che vi provvederà pertanto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2 prevede una revisione della disciplina sanzionatoria in caso di mancato invio della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista all'articolo 1, comma 102, della legge n. 124 del 2017, prevedendo in luogo di un importo variabile da euro 2.500 a euro 7.000 per ciascun mese di ritardo dal termine previsto per l'iscrizione all'anagrafe degli impianti di distribuzione e per ciascuna mancata dichiarazione una sanzione fissa di euro 15.000 per ciascuna mancata dichiarazione, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 15.

(Servizi di gestione dei rifiuti)

Con riferimento all'articolo 15, comma 1, si rappresenta quanto segue.

Il comma 10 dell'articolo 238 relativo alla tariffa è stato novellato con la presente disposizione al fine di renderlo coerente con la modifica della definizione di rifiuto urbano ad opera della direttiva n. 851/2018 che estende tale definizione ai rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti, e quindi anche da utenze non domestiche. Poiché i rifiuti urbani sono gestiti dal gestore individuato dal comune, verrebbe a essere preclusa la possibilità, per le utenze non domestiche, di "servirsi" da altri operatori presenti sul mercato, come garantito dalla normativa vigente.

In aderenza ai rilievi dell'AGCM (AS1730 del 22 marzo 2021 - Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2021) - è stata modificata la durata del periodo per la scelta del gestore. I rilievi infatti riferivano che "la previsione appare tuttavia discriminatoria per i gestori privati, in quanto, mentre è possibile rientrare nella gestione pubblica in ogni momento e, quindi, anche prima del decorso dei cinque anni, non è consentito il contrario; al fine di non ostacolare la concorrenza tra i diversi operatori (privati e pubblico) del servizio di raccolta e avvio a recupero dei rifiuti estendendo impropriamente la privativa delle gestioni pubbliche, si ritiene quindi necessaria l'eliminazione della durata minima quinquennale dell'accordo". Pertanto, tale disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; peraltro, con le modifiche ora introdotte si pongono le condizioni per una maggiore concorrenzialità tra il servizio pubblico e quello effettuato dai gestori privati per la raccolta e l'avvio a recupero dei rifiuti urbani provenienti da utenze non domestiche, nell'ottica di un miglioramento della qualità del servizio e di efficientamento dei costi a carico degli utenti, coperti dalla tariffa.

Con riferimento al comma 2, si precisa che l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) esercita funzioni di regolazione e controllo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati a partire dal 2018 (art. 1, commi 527-530 della legge n. 205 del 2017) con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni stabiliti dalla propria legge istitutiva. Queste funzioni incidono su diversi aspetti del servizio di gestione rifiuti, tra cui in particolare quelli in materia: - tariffaria: l'Autorità predispone e aggiorna il metodo tariffario per determinare i corrispettivi del servizio in base alla valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga", e approva le tariffe definite dagli Enti di governo d'ambito o dalle autorità competenti sulla base del metodo tariffario; - di qualità: l'Autorità definisce i livelli di qualità dei servizi, sentiti le Regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, vigila sulle modalità di erogazione dei servizi e diffonde la conoscenza e la trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi stessi; - di tutela dei diritti degli utenti, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati. Tale disposizione prevede, pertanto, compiti che già rientrano nelle attribuzioni istituzionali dell'ARERA, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 3 interviene sulla disciplina relativa ai tavoli di lavoro finalizzati alla stipula degli accordi da parte del CONAI e dei sistemi autonomi con gli operatori del comparto di riferimento, escludendo



la partecipazione delle associazioni rappresentative dei centri di selezione (CSS). Si tratta di una disposizione a carattere ordinamentale, priva di effetti sulla finanza pubblica.

CAPO V
CONCORRENZA E TUTELA DELLA
SALUTE

Art. 16.

(Revisione e trasparenza dell'accreditamento e del convenzionamento delle strutture private nonché monitoraggio e valutazione degli erogatori privati convenzionati)

L'articolo 16, comma 1, interviene sull'accreditamento e il convenzionamento delle strutture private previste dagli articoli 8 e ss. del decreto legislativo n. 502/1992.

L'accreditamento istituzionale è il procedimento con il quale viene riconosciuto, alle strutture già in possesso di un'autorizzazione, lo status di potenziali erogatori di prestazioni sanitarie nell'ambito e per conto del Servizio Sanitario Nazionale.

La regione territorialmente competente rilascia l'accreditamento per conto del SSN, subordinatamente alla rispondenza: di requisiti ulteriori di qualificazione, al fabbisogno di assistenza regionale, alla funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.

A seguito dell'accreditamento, le strutture sanitarie che erogano prestazioni sanitarie a carico del SSN stipulano con le regioni territorialmente competenti accordi contrattuali, nei quali sono indicati principalmente: gli obiettivi di salute e i programmi di integrazione dei servizi, il volume massimo di prestazioni, i requisiti del servizio da rendere, il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate. In sede di stipula la regione o l'unità sanitaria locale può espletare valutazioni comparative della qualità e dei costi, delle strutture sanitarie già accreditate.

La modifica di cui al comma 1, lettera a) riguarda l'accreditamento provvisorio che viene concesso alle nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati.

In particolare la stessa fa riferimento all'istituto ordinario dell'accreditamento – non riconoscendo più necessario il passaggio attraverso l'accreditamento provvisorio – subordinando la concessione dello stesso alla verifica dei servizi da erogarsi e non alle prestazioni già effettuate, ferma restando la rilevanza dei volumi delle prestazioni sanitarie quale strumento fondamentale per la programmazione del fabbisogno regionale di prestazioni sanitarie oltre che per il controllo della spesa sanitaria.

La summenzionata verifica nell'ambito del sistema di accreditamento delle strutture tiene altresì conto degli esiti dell'attività di controllo, vigilanza e monitoraggio espletata dalle regioni secondo modalità da definirsi con apposito decreto del Ministro della salute.

Con la lettera b), inoltre si introduce un comma aggiuntivo dopo il comma 1 dell'articolo 8-quinquies relativo agli accordi contrattuali, prevedendo, al fine di consentire un accesso equo e non discriminatorio degli operatori privati nel circuito del SSN, selezioni periodiche regionali tramite procedure trasparenti adeguatamente pubblicizzate, che facciano seguito a verifiche sistematiche degli operatori già convenzionati ed alla conseguente eventuale razionalizzazione della rete in convenzionamento. Le selezioni in questione devono tener conto della programmazione sanitaria regionale e delle verifiche delle esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e dell'attività svolta da parte dei soggetti già titolari di accordi contrattuali. Per detti soggetti si deve tenere, altresì, conto dell'effettiva alimentazione in maniera continuativa e tempestiva del Fascicolo Sanitario Elettronico e degli esiti dell'attività di controllo, vigilanza e monitoraggio espletata dalle regioni secondo le modalità definite con il medesimo decreto del Ministro della salute di cui alla lettera a).



Con la lettera c) si aggiunge il comma 4-bis all'articolo 8-octies il quale prevede che il mancato adempimento degli obblighi di alimentazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) con le prestazioni erogate, da parte delle strutture convenzionate nei termini e nelle modalità indicati dalla disciplina detta all'articolo 12, commi 1 e 7, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 costituisce un grave inadempimento degli obblighi assunti mediante la stipula dei contratti e degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies.

La lettera d) introduce modifiche all'articolo 9 del medesimo decreto legislativo ed inserisce nell'ambito di applicazione dei fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale, prestazioni ulteriori non a carico del Servizio Sanitario Nazionale di prevenzione primaria e secondaria che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale.

La novella interviene, altresì, sull'attività di vigilanza dei fondi integrativi, ampliando le finalità dell'osservatorio dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale che, per espressa previsione normativa, è istituito senza oneri a carico dello Stato.

Da ultimo, dopo il comma 9, è inserito il comma 9-bis che assegna al Ministero della salute la funzione di monitoraggio delle attività svolte dai fondi integrativi del servizio sanitario nazionale nonché dagli enti, dalle casse e dalle società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale. Tale previsione è neutra finanziariamente atteso che si realizza con le risorse umane, materiali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

La disposizione di cui al comma 2 incrementa l'informazione disponibile sulle performance delle strutture pubbliche e private, in termini di efficienza gestionale e di qualità del servizio, al fine di orientare la domanda verso le strutture più efficienti favorendo la dinamica concorrenziale attraverso la valorizzazione del principio di trasparenza e riducendo pertanto le asimmetrie informative.

Il comma 3 prevede la clausola di invarianza finanziaria. La disposizione, difatti, ha natura ordinamentale e procedimentale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle attività poste a carico del Ministero della salute e delle regioni, con specifico riferimento a quelle di controllo, vigilanza e monitoraggio, nonché degli enti, delle aziende e delle strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 17.

(Distribuzione dei farmaci)

L'articolo 17 elimina il requisito della dotazione minima dei medicinali che devono detenere i distributori all'ingrosso di farmaci e rimette alle Autorità territorialmente competenti, in sede di autorizzazione, la valutazione dell'assortimento di medicinali in coerenza con le esigenze del territorio geograficamente determinato cui è riferita l'autorizzazione stessa, sulla base di indirizzi vincolanti forniti dall'AIFA stessa, ai quali le Autorità territoriali devono attenersi nel processo di valutazione. Tale disposizione, avente natura ordinamentale non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 18.

(Rimborsabilità dei farmaci equivalenti)

La norma vigente subordina l'inserimento dei medicinali equivalenti nel Prontuario farmaceutico nazionale, in sede di periodico aggiornamento del Prontuario stesso, alla scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare del farmaco originatore di riferimento. In tal modo, la rimborsabilità da parte del SSN di un farmaco generico viene vincolata all'accertamento della



scadenza della copertura brevettuale del medicinale di riferimento (c.d. originatore), configurando una forma di *patent linkage*.

Il *patent linkage* è la pratica di collegare l'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali, la determinazione del prezzo o l'ammissione alla rimborsabilità degli stessi, ovvero qualsiasi altra approvazione relativa ad un farmaco generico, allo status del brevetto del prodotto originario di riferimento.

La disposizione è finalizzata ad eliminare la suddetta pratica che può determinare un ritardo all'ingresso nel mercato dei farmaci generici, riducendo i vantaggi economici conseguibili dal SSN e favorire condotte ostruzionistiche su base brevettuale da parte delle imprese titolari dei farmaci "originatori".

I commi 2 e 3 prevedono la possibilità per i produttori di farmaci equivalenti di presentare all'AIFA istanza di rilascio dell'autorizzazione in commercio, nonché istanza per la determinazione del prezzo e la classificazione ai fini della rimborsabilità del medicinale anche prima della scadenza del brevetto, fermo restando che il rimborso a carico del Servizio Sanitario nazionale decorre dalla scadenza del brevetto del medicinale di riferimento.

La norma, di natura puramente ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 19.

(Farmaci in attesa di definizione del prezzo)

La disposizione incide sull'articolo 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che, al comma 5, stabilisce che i farmaci per i quali è stata rilasciata un'autorizzazione all'immissione in commercio dall'AIFA debbano essere "automaticamente collocati" - e quindi resi disponibili al cittadino - in una specifica classe di farmaci: Cnn, dove "C" significa che il farmaco non è rimborsabile mentre "nn" sta per "non negoziato". Una volta rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio, la negoziazione del prezzo di rimborso (e quindi anche della classe di rimborsabilità) può avvenire in un momento successivo, ammesso che il produttore decida di chiederne la rimborsabilità al SSN. La disposizione interviene sulla anzidetta procedura che viene parzialmente modificata, allo scopo di disincentivare condotte opportunistiche da parte delle aziende farmaceutiche che non hanno interesse a presentare la domanda di rimborsabilità dei farmaci a cui applicano nelle more della negoziazione un prezzo libero a carico dell'utenza. Inoltre, la proposta introduce una nuova procedura di negoziazione dei farmaci orfani o di eccezionale rilevanza terapeutica in base alla quale l'AIFA sollecita l'azienda titolare dell'ATC a presentare la domanda di classificazione entro 30 giorni, decorsi inutilmente i quali viene applicato al farmaco il prezzo più basso all'interno dell'ATC di IV livello. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che si tratta di modifiche di natura procedimentale che hanno l'effetto di disincentivare condotte dilatorie rispetto alla negoziazione del prezzo in una fase in cui gli oneri sono a carico dell'utenza privata.

Art. 20.

(Revisione del sistema di produzione dei medicinali emoderivati da plasma italiano)

La norma in esame modifica la disciplina contenuta nella legge 21 ottobre 2005, n. 219, in materia di emoderivati. In particolare, viene riformulata l'attuale cornice normativa del sistema di plasmaderivazione italiano, richiamando i principi fondanti del sistema nazionale, consistenti nella gratuità del sangue, che non può essere fonte di profitto, nella donazione volontaria, periodica,



responsabile, anonima e gratuita del sangue e dei suoi componenti e nell'autosufficienza nazionale, quale interesse sovraziendale e sovragiornale non frazionabile. In particolare, i commi da 1 a 8 rivestono carattere ordinamentale, pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 1 inserisce, nell'ambito della modifica alla disciplina in materia di emoderivati, adottata con legge 21 ottobre 2005, n. 2019, un richiamo esplicito alle condizioni ed ai requisiti in cui deve essere effettuata la donazione del sangue, in coerenza con quanto già sancito dall'articolo 2, comma 2, della medesima legge, il quale, in particolare, prevede che "Le attività trasfusionali (...) si fondano sulla donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue umano e dei suoi componenti".

Per il perseguimento dell'ambizioso obiettivo dell'autosufficienza, al fine di incentivare la produzione del plasma tramite aferesi, il comma 9 dispone uno stanziamento di fondi a regime. Per l'individuazione dell'ammontare dello stesso, si è considerato che, per l'attuazione del progetto di riforma, occorrono circa 42.000 unità di plasma raccolte tramite aferesi. La tariffa ipotizzabile è pari a 142 euro per unità (la tariffa ipotizzata è pari a 141,17 euro e corrisponde a quella dello schema di revisione dell'Accordo Stato-regioni 20 ottobre 2015, in corso di approvazione), per un totale di 27.500 kg di plasma da avviare alla lavorazione industriale per anno. Pertanto, l'importo della somma da finanziare è pari a circa 6.000.000 euro (42.000 unità x 142 euro = 5.964.000). Al fine di promuovere la donazione volontaria e gratuita di sangue e di emocomponenti, il comma 10 autorizza la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2022, per la realizzazione da parte del Ministero della salute, in collaborazione con il Centro Nazionale Sangue e le Associazioni e le Federazioni di donatori volontari di sangue, di iniziative, campagne e progetti di comunicazione e informazione istituzionale. Il comma 11 stabilisce che agli oneri derivanti dai commi 9 e 10, pari a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 21.

(Selezione della dirigenza sanitaria)

L'articolo in esame interviene sull'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che disciplina la procedura per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, introducendo un meccanismo generale di selezione del personale sanitario finalizzato alla valorizzazione del merito, vincolando il direttore generale dell'azienda sanitaria alla nomina del candidato che ha conseguito il miglior punteggio all'esito della valutazione comparativa. Inoltre, introduce criteri più stringenti per la nomina della Commissione di valutazione al fine di meglio garantire il principio di imparzialità dell'azione amministrativa. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica avendo natura ordinamentale.

La lettera a) prevede una deroga alla disciplina relativa alla composizione delle commissioni delle procedure per il conferimento di incarichi di direttore di struttura complessa nella provincia autonoma di Bolzano per consentire una adeguata rappresentanza dei gruppi linguistici presenti sul territorio provinciale tra i componenti.

Nello specifico, presso detta Provincia, è previsto che la commissione sia composta dal direttore sanitario dell'azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, dei quali almeno un responsabile di struttura complessa in regione diversa da quella ove ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto, anziché due responsabili in regione diversa, come previsto in via generale.

La deroga in esame è conforme a quanto disposto dall'articolo 2 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al D.P. R 31 agosto 1972 e dalla legge provinciale 18 ottobre 1988, n. 40, e ss.mm., le quali prevedono che la composizione della commissione di selezione deve adeguarsi alla



consistenza dei tre gruppi linguistici sul territorio provinciale come risultante dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione.

La disposizione, avente natura ordinamentale e procedimentale, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle attività poste a carico della provincia autonoma di Bolzano si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 22.

(Procedure relative alla formazione manageriale in materia di sanità pubblica)

La norma in esame è volta a garantire la salvaguardia delle competenze delle regioni in materia e, contestualmente, a non aggravare le procedure selettive dei professionisti interessati garantendo certezza della rispondenza dei master universitari di II livello in materia di organizzazione e gestione sanitaria ai contenuti minimi definiti.

Nello specifico il comma 1 incide sull'attuale disciplina dell'articolo 1, comma 4, lett. c) del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e s.m., concernente l'attestato di formazione manageriale utile quale requisito d'accesso alla selezione per la formazione dell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle Aziende e degli Enti del SSN, prevedendo che il diploma di master di II livello in parola acquisti il valore del suddetto requisito laddove il programma formativo sia coerente con i contenuti e le metodologie didattiche definiti con l'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e che le medesime regioni e province autonome abbiano riconosciuto preventivamente, con provvedimento espresso, entro sessanta giorni dalla richiesta delle università la riconducibilità dei master stessi alla formazione manageriale.

Si prevede inoltre che le università nel diploma di master debbano indicare gli estremi dell'atto di riconoscimento regionale o provinciale per evitare che gli interessati e le amministrazioni, cui il titolo viene prodotto, non siano in grado di risalire alla regione che ha riconosciuto il corso, anche per le necessarie verifiche, e che debbano trasmettere alle regioni o alle province autonome l'elenco dei dirigenti che hanno conseguito il diploma.

Il comma 2 prevede che i medesimi master acquisiscano il valore di attestati rilasciati a seguito della formazione manageriale di cui agli articoli 15 e 16-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 - che costituisce il requisito necessario per lo svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni di direzione sanitaria aziendale e per la direzione di strutture complesse per le categorie dei medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi - laddove le regioni e province autonome abbiano riconosciuto preventivamente, con provvedimento espresso entro sessanta giorni dalla richiesta delle università, la riconducibilità dei master stessi alla formazione manageriale.

La norma prevede inoltre che le università nel diploma di master debbano indicare gli estremi dell'atto di riconoscimento di cui sopra e trasmettono alle regioni o alle province autonome ovvero all'Istituto superiore di sanità per i ruoli dirigenziali della sanità pubblica, l'elenco dei dirigenti che hanno conseguito il diploma.

La disposizione, avente natura ordinamentale e procedimentale, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle attività poste a carico delle regioni e delle province autonome e delle università si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

CAPO VI

CONCORRENZA, SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE DIGITALI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA



Art. 23.***(Procedure per la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione)***

L'articolo 23 sostituisce l'articolo 3 del d.lgs. n. 33 del 2016 che definisce un quadro di regole volto a ridurre i costi per la realizzazione di reti a banda ultra-larga ad almeno 30 Mbps. In particolare, il suddetto articolo pone obblighi in capo ai gestori di infrastrutture fisiche, come le reti per la distribuzione di gas, acqua, reti stradali, metropolitane, ferroviarie, di garantire l'utilizzo delle stesse in caso di richiesta da parte di un operatore di comunicazioni elettroniche per la posa di cavi in fibra ottica. In particolare, vengono stabilite le condizioni tecniche ed economiche per l'accesso alla infrastruttura fisica a cui i gestori devono attenersi prescrivendo specifici oneri motivazionali che questi ultimi devono rispettare nell'opporre il proprio rifiuto alle richieste di accesso pervenute. In particolare. In particolare, con riferimento all'accesso all'infrastruttura fisica esistente, si prevede che l'accesso possa essere rifiutato dal gestore e dall'operatore di rete nel caso in cui l'infrastruttura fisica sia oggettivamente inadatta a ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. In tal caso, nel comunicare il rifiuto devono essere elencati gli specifici motivi di inadattabilità per ogni singola tratta oggetto di richiesta di accesso, allegando documenti fotografici, planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalorino l'oggettiva inadattabilità; il rifiuto può ricorrere anche nel caso di indisponibilità di spazio per ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. L'indisponibilità può avere riguardo anche a necessità future del fornitore di infrastruttura fisica, sempre che tali necessità siano concrete, adeguatamente dimostrate, oltre che oggettivamente e proporzionalmente correlate allo spazio predetto; nel comunicare il rifiuto devono essere elencati gli specifici motivi di carenza di spazio per ogni singola tratta oggetto di richiesta di accesso, allegando documenti fotografici, planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalorino l'oggettiva indisponibilità rispetto allo spazio richiesto. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 24.***(Interventi di realizzazione delle reti in fibra ottica)***

L'articolo 24, al fine di razionalizzare gli interventi dedicati alla realizzazione di reti di accesso in fibra ottica, sostituisce il vigente articolo 5 del d.lgs. n. 33 del 2016 prevedendo l'obbligatorietà del coordinamento tra il gestore di infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete che esegue direttamente o indirettamente opere di genio civile laddove, sulla base dei piani pubblici, anche presentati alle istituzioni o enti preposti (come Infratel, Agcom), sia previsto che due o più operatori intendano realizzare reti ottiche nelle stesse aree. Il coordinamento, in queste aree, prevede che, nella sezione di rete secondaria e all'edificio, le opere civili siano fatte una sola volta con condivisione dei costi. In presenza del coordinamento l'ente locale è tenuto ad agevolare l'ottenimento dei permessi riducendo al massimo i tempi di rilascio delle previste autorizzazioni. Le innovazioni descritte consentono di limitare le duplicazioni degli scavi e delle connesse opere civili nonché di ridurre le tempistiche complessive. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le Amministrazioni pubbliche interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 25.***(Blocco e attivazione dei servizi premium e acquisizione della prova del consenso)***

L'articolo 25 modifica l'articolo 1, comma 3-quater, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, al fine di contrastare il persistente



fenomeno delle attivazioni inconsapevoli, sia fraudolente, sia comunque non conformi alle regole del Codice di autoregolamentazione dei servizi premium. Viene fatto obbligo, pertanto, ai soggetti gestori dei servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche, ai fini dell'eventuale addebito al cliente del costo di servizi in abbonamento offerti da terzi, di acquisire la prova del previo consenso espresso del cliente e, in ogni caso, è fatto loro divieto di attivare, senza il previo consenso espresso e documentato del consumatore o dell'utente, servizi in abbonamento da parte degli operatori stessi o di terzi, inclusi quei servizi che prevedono l'erogazione di contenuti digitali forniti sia attraverso SMS e MMS, sia tramite connessione dati, con addebito su credito telefonico o documento di fatturazione, offerti sia da terzi, sia direttamente dagli operatori di accesso. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 26.

(Norme in materia di servizi postali)

L'articolo 26 apporta modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio, stabilendo che il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, riesami periodicamente l'ambito di applicazione degli obblighi di servizio universale sulla base degli orientamenti della Commissione europea, delle esigenze degli utenti e delle diverse offerte presenti sul mercato nazionale in termini di disponibilità, qualità e prezzo accessibile, segnalando periodicamente al Parlamento le modifiche normative ritenute necessarie in ragione dell'evoluzione dei mercati e delle tecnologie.

La norma mira ad agevolare l'attività di acquisizione e gestione delle informazioni sull'applicazione degli obblighi di servizio postale universale, da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, prevista dalla normativa europea mediante il registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge n. 249/97, disponendo l'estensione dell'obbligo di iscrizione al citato registro anche ai fornitori di servizi postali, compresi i fornitori di servizi di consegna dei pacchi. L'intervento proposto, comunque necessario in un'ottica di razionalizzazione e semplificazione, nell'attuale contesto appare particolarmente utile se si considera il ruolo che alcuni servizi postali, in particolare quelli di consegna dei pacchi, possono avere nella ripresa all'indomani dell'emergenza dovuta al COVID. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le Amministrazioni pubbliche interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente

CAPO VII

CONCORRENZA, RIMOZIONE DEGLI ONERI PER LE IMPRESE E PARITÀ DI TRATTAMENTO TRA GLI OPERATORI

Art. 27.

(Delega al Governo per la revisione dei procedimenti amministrativi in funzione di sostegno alla concorrenza)

L'articolo 27 comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, limitandosi a disporre una delega per l'adozione di uno o più decreti legislativi volti a semplificare e



reingegnerizzare le procedure amministrative, anche al fine di stimolare il dinamismo concorrenziale, la declinazione dei principi ivi previsti e la loro successiva attuazione, comportando semplificazioni procedurali volte a ridurre tempo e quantità dei procedimenti amministrativi, non è suscettibile di introdurre nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 detta i principi e i criteri direttivi da rispettare per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1. Viene altresì specificato che i predetti decreti legislativi devono essere adottati senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con il comma 3 si disciplina il procedimento di adozione dei suddetti decreti legislativi

Al comma 4 si prevede la possibilità di adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive. Le predette disposizioni, essendo di natura procedurale, non sono suscettibili di produrre effetti a carico della finanza pubblica

Al comma 5 si stabilisce che la Commissione parlamentare per la semplificazione verifica periodicamente lo stato di attuazione dell'articolo in esame e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere.

Il comma 6 dispone che il Governo, nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, esercita la propria potestà regolamentare adeguandosi ai decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo.

Il comma 7 reca la clausola di invarianza finanziaria. Viene, altresì, specificato che le amministrazioni provvederanno agli adempimenti previsti dai decreti legislativi di cui al comma 1 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 28.

(Delega al Governo in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche)

L'articolo 28, comma 1, delega il Governo ad introdurre una disciplina volta a semplificare, rendere più efficaci ed efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche e detta i principi e i criteri direttivi a cui conformarsi per esercitare la delega. Si tratta di misure destinate a semplificare le attività già svolte a legislazione vigente dalle competenti amministrazione, coordinandone le attività ed evitando sovrapposizioni. La misura pertanto, dovrebbe ridurre gli oneri amministrativi e non è suscettibile di introdurre oneri nuovi o ulteriori a carico della finanza pubblica. La disposizione chiarisce che i decreti legislativi di attuazione della predetta delega saranno adottati senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica

Con il comma 2 si disciplina il procedimento di adozione dei citati decreti legislativi.

Al comma 3 si stabilisce che le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, conformano le attività di controllo di loro competenza ai principi di cui al comma 1 del presente articolo.

Al comma 4 si prevede la possibilità di adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive. Le predette disposizioni, essendo di natura procedurale, non sono suscettibili di produrre effetti a carico della finanza pubblica

Il comma 5 reca la clausola di invarianza finanziaria. Viene, altresì, specificato che le amministrazioni provvederanno agli adempimenti previsti dai decreti legislativi con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente

Art. 29.

(Abbreviazione dei termini della comunicazione unica per la nascita dell'impresa)

L'articolo 29 interviene sull'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, in materia di comunicazione unica per la nascita



dell'impresa, ed in particolare sostituisce il comma 4 disponendo che le amministrazioni competenti comunicano immediatamente all'interessato (che ha presentato la comunicazione unica) e al registro delle imprese, per via telematica, il codice fiscale e la partita IVA ed entro i successivi quattro giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le Amministrazioni pubbliche interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente

Art. 30.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e per la semplificazione e il riordino del relativo sistema di vigilanza del mercato)

L'articolo 30, comma 1, conferisce la delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per rafforzare la concorrenza nel mercato unico dell'Unione europea, assicurando adeguati livelli di controllo sulle conformità delle merci, e promuovere, al contempo, una semplificazione e razionalizzazione del sistema di vigilanza a vantaggio di operatori e utenti finali, tramite l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, nonché la razionalizzazione e la semplificazione del sistema di vigilanza. I suddetti decreti hanno, in particolare, l'obiettivo di: a) individuare le autorità di vigilanza e le autorità incaricate del controllo, compreso quello delle frontiere esterne, dei prodotti entrano nel mercato dell'Unione e delle relative attribuzioni, attività e poteri conformemente alla disciplina europea con contestuale adeguamento, revisione, riorganizzazione, riordino e semplificazione della normativa vigente, nella maniera idonea a implementare e massimizzare l'efficienza e l'efficacia del sistema dei controlli e i livelli di tutela per utenti finali e operatori, favorendo, ove funzionale a tali obiettivi, la concentrazione nell'attribuzione e nella definizione delle competenze, anche mediante accorpamenti delle medesime per gruppi omogenei di controlli o prodotti e la razionalizzazione del loro riparto tra le Autorità e tra strutture centrali e periferiche della singola Autorità; b) provvedere alla semplificazione ed ottimizzazione del sistema di vigilanza e della conformità dei prodotti, riducendo, senza pregiudizio per gli obiettivi di vigilanza, gli oneri amministrativi, burocratici ed economici a carico delle imprese, anche mediante la semplificazione del coordinamento tra le procedure connesse ai controlli dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione e quelle rimesse alle Autorità di vigilanza in ragione delle caratteristiche dei prodotti e alla semplificazione dei procedimenti. Viene, inoltre prevista l'individuazione dell'Ufficio Unico di collegamento, prevedendo che al medesimo siano attribuite le funzioni di rappresentanza della posizione coordinata delle autorità di vigilanza e delle autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea e di comunicazione delle strategie nazionali di vigilanza, garantendo, per lo svolgimento delle funzioni assegnate, adeguate risorse finanziarie, strumentali e di personale. Ulteriore obiettivo della delega legislativa è quello di prevedere adeguati meccanismi di comunicazione, coordinamento e cooperazione tra le autorità di vigilanza e con le autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea e tra tali autorità e l'Ufficio Unico di collegamento, di rafforzare la digitalizzazione delle procedure di controllo, di vigilanza e di raccolta dei dati, nonché di aggiornare, in base ad approcci basati, in particolare, sulla valutazione del rischio, le procedure di analisi e test per ogni categoria di prodotto con previsione di misure specifiche per le attività di vigilanza dei prodotti offerti per la vendita online o comunque mediante altri canali di vendita a distanza e ricognizione degli impianti e dei laboratori di prova esistenti. Infine, è prevista la definizione, anche mediante il riordino e la revisione della normativa vigente, del sistema sanzionatorio da applicare per le violazioni del regolamento e delle normative indicate nell'allegato II del medesimo, nel rispetto dei principi di efficacia e dissuasività nonché di ragionevolezza e



proporzionalità con previsione della riassegnazione di una quota non inferiore al 50 per cento delle somme introitate, da destinare ad appositi capitoli di spesa delle Autorità di vigilanza, di controllo e dell'Ufficio Unico di collegamento.

Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e dei decreti legislativi da essi previsti non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed agli adempimenti ivi previsti si provvede mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie, strumentali e di personale disponibili a legislazione vigente. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 31.

(Modifica alla disciplina del risarcimento diretto per la responsabilità civile auto)

L'articolo 31 sostituisce il comma 2 dell'articolo 150 del codice delle assicurazioni private (d.lgs. n. 209 del 2005) al fine di estendere l'obbligo di adesione alla procedura di risarcimento diretto anche alle imprese con sede legale in altri Stati membri che operano sul territorio della Repubblica, al fine di eliminare un potenziale trattamento discriminatorio a danno delle imprese italiane rispetto alle imprese con sede legale in altri Stati membri. Infatti, le imprese "comunitarie" non aventi sede legale in Italia godono di un ingiustificato vantaggio in quanto, non essendo obbligate ad assicurare il risarcimento diretto, hanno maggiori possibilità di praticare tariffe più basse. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

CAPO VIII

RAFFORZAMENTO DEI POTERI IN MATERIA DI ATTIVITÀ ANTITRUST

Art. 32.

(Concentrazioni)

Dall'articolo 32 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che le stesse conseguono lo scopo di rafforzare i poteri di enforcement dell'attività a tutela della concorrenza che l'Autorità già svolge.

Art. 33.

(Rafforzamento del contrasto all'abuso di dipendenza economica)

L'articolo 33 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Art. 34.
(Procedura di transazione)

Dall'articolo 34 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che le stesse conseguono lo scopo di rafforzare i poteri di enforcement dell'attività a tutela della concorrenza che l'Autorità già svolge.

Art. 35.
(Poteri istruttori)

Il comma 1 del presente articolo fornisce precisazioni in ordine al regime delle richieste di informazioni che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato può rivolgere ai soggetti coinvolti nei procedimenti finalizzati all'applicazione degli articoli 2 e 3 della legge 287/1990 e 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale, che non generano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

CAPO IX
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Art. 36.
(Clausola di salvaguardia)

L'articolo 36 ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** **negativo**

24/08/2022 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

